

CXI.

TORNATA DI LUNEDÌ 28 MAGGIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente comunica una lettera del comune di Roma con la quale si invita la Camera a farsi rappresentare alla inaugurazione di una lapide in memoria di Luigi Carlo Farini. — Il deputato Comin, a nome del deputato Florenzano, presenta la relazione sul disegno di legge per il riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. — Seguito della discussione del disegno di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale — Il deputato Ferri continua il suo discorso interrotto sabato — Discorsi dei deputati Pellegrini e Morini. — Il deputato Franchetti presenta la relazione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. — Annunciansi due interpellanze, una del deputato Nicotera ed altri ed un'altra del deputato Gallo. — Il ministro della mariniera presenta un disegno di legge sulla leva di mare dei giovani nati nel 1868.*

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4267. Le Deputazioni provinciali di Ferrara e di Reggio Emilia consentono nella petizione (n. 4229) della Deputazione provinciale di Padova circa l'allacciamento e il servizio cumulativo delle ferrovie secondarie con quelle esercitate dalle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula.

4268. Giosuè Gallotti, sindaco di Battaglia, Domenico Gallo di Battaglia ed altri proprietari della tenuta Cerbaro, nel tenimento di Lago-negro, chiedono l'abolizione di un diritto di pascolo gravante su quella tenuta.

4269. Il dott. Epaminonda Abate da Napoli fa voti perchè cessino nelle scuole di veterinaria le vivisezioni fino ad ora praticate sugli animali.

4270. L'avv. Cesare Barsi, a nome della ditta eredi Raffo proprietaria di tonnare in Tunisia chiede che le tonnare esercitate sulle coste di Africa da sudditi italiani siano parificate alle tonnare italiane, esonerandole dal dazio d'introduzione sul tonno preparato.

4271. La Deputazione provinciale di Catanzaro fa voti perchè siano prontamente appaltati i rimanenti tronchi della ferrovia Marina di Catanzaro per Catanzaro Stretto-Veraldi.

4272. La Deputazione provinciale di Belluno consente nella petizione della Deputazione provinciale di Padova (n. 4229) circa l'allacciamento delle ferrovie secondarie e delle tranvie, ed il servizio cumulativo.

Congedi.

Presidente. Ha chiesto un congedo per motivi di famiglia l'onorevole Cibrario, di giorni 10.

(È concesso).

Inaugurazione di una lapide in Roma alla memoria di Luigi Carlo Farini.

Presidente. Dal sindaco di Roma è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera che mi onoro di comunicare alla Camera:

“ A cura di questa comunale amministrazione, sabato, 2, del prossimo venturo giugno, alle 11 antimeridiane, sarà inaugurata la lapide apposta sul prospetto della casa in via della Mercede, n. 33, in memoria di Luigi Carlo Farini.

“ Mentre ho l'onore di pregare l'Eccellenza Vostra a voler assistere alla patriottica cerimonia lo prego a voler dare partecipazione della presente agli onorevoli deputati.

“ Con perfetta osservanza

“ Il ff. di sindaco
“ Guiccioli. ”

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Comin a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Comin. A nome dell'onorevole Florenzano mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: “ Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. ”

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione sul disegno di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

L'onorevole Enrico Ferri ha facoltà di continuare il suo discorso.

Ferri Enrico. Onorevoli colleghi. Esaminando rapidamente, nei suoi punti culminanti, il disegno di Codice penale, non secondo teorie astratte, ma in vista dello scopo pratico che un Codice penale deve sforzarsi di raggiungere, io sono lieto di cominciare, sostenendo, di fronte alle obiezioni della Commissione parlamentare, una innovazione che trovo nel disegno ministeriale.

È questa la più importante fra le innovazioni pratiche, che vi si riscontrano; l'unico spiraglio per cui entra un po' di luce moderna, se posso dir così, in questo campo chiuso di formule giu-

ridiche, che sono gli articoli del Codice penale. Alludo ai manicomi criminali, che da parte della Commissione (nella sua relazione che è un lavoro davvero splendido per dottrina criminale) hanno incontrato tre principali obiezioni.

A dir vero, questa innovazione che io accetto di gran cuore, perchè è garanzia della sicurezza sociale contro i delinquenti assoluti per pazzia, o per qualunque delle alterazioni di mente, delle quali *infinitus est numerus* nei cataloghi delle scienze psichiatriche, veramente, diceva, questa innovazione è giustificata nella relazione ministeriale, ma è proposta nel capoverso dell'articolo 47, in un modo così timido ed incompleto, che realmente hanno avuto buon giuoco l'arguzia e la profondità del sapere critico dell'onorevole relatore, nel combatterla.

Infatti, in quell'articolo, la assegnazione al manicomio criminale è lasciata al potere facoltativo del giudice, quando l'accusato sia assolto per pazzia; e nella relazione la cosa è giustificata con parole che all'onorevole relatore è bastato ripetere, per dare sufficiente giustificazione della innovazione stessa, per quanto incompleta.

In questo io mi trovo di accordo con lui. Le riforme si vogliono, o non si vogliono; ma, se si vogliono, debbono essere complete; perchè l'ibridismo è sempre sterile nella scienza, come nella politica, come nella vita. Ora voi non potete dare al giudice criminale una facoltà così grande quale può essere questa di decretare in un caso, e nell'altro no, la reclusione in un manicomio criminale di colui che è assolto per pazzia. Ma vi deve essere un provvedimento generale per tutti gli assolti in caso di pazzia, come è, per esempio, in Inghilterra.

E la motivazione della relazione ministeriale è tale, ripeto, che certo mal sostiene questa timida innovazione. Poichè essa viene a dire che veramente “ ciò non spetterebbe alla competenza tecnica del giudice; ma che questa innovazione è introdotta per ragioni di convenienza amministrativa e di opportunità politica. ”

Ora, in questo punto ha perfettamente ragione il relatore, quando osserva che gli istituti giudiziari, i quali servono ai diritti individuali ed a quelli della sicurezza sociale, non si sanciscono per convenienze amministrative o politiche; ma debbono aver proprie e vere ragioni giuridiche.

In questo sono d'accordo; ma ritengo che queste stesse obiezioni della Commissione valgano a dimostrare soltanto che la riforma portata nel disegno ministeriale è incompleta, che esso non è abbastanza coraggioso, non pone cioè

la questione, come è stata posta in tanti altri paesi, in tante altre legislazioni pratiche. Quindi io sostengo l'innovazione dei manicomi criminali, non come dipendente dal potere facoltativo del giudice, ma come obbligo legale, che garantisca la società dal delinquente pazzo e pericoloso che viene assoluto.

Le obiezioni della Commissione sono queste principalissime. Essa dice: dato anche che la reclusione nel manicomio criminale si applicasse in tutti i casi, l'arbitrio del magistrato sarebbe soverchio; perchè quando il giudice popolare togato ha assoluto un individuo per pazzia, non può la società riprendere questo individuo e costringerlo ad una detenzione indeterminata in un manicomio criminale.

Rispondo: se su codesta questione vogliamo intavolare una questione di principii giuridici, possiamo discutere settimane e mesi, ed ognuno potrebbe sostenere il *pro* e il *contra* con uguale forza di ragionamento. Ma siccome io intendo di essere pratico, ricorderò soltanto alla Commissione degli esempi pratici di legislazioni straniere, che, con grande plauso di tutti gli studiosi, hanno attuata questa riforma, su cui, da vari anni, in questa Camera gli onorevoli Righi e Buonomo hanno tante volte insistito, perchè oramai è diventata una necessità dell'ordinamento giudiziario e penale di un popolo civile.

In Inghilterra il diritto individuale è certamente molto garantito per tutti; eppure in Inghilterra sono ottant'otto anni che si è fatta una legge per la reclusione dei pazzi criminali. E in Inghilterra sono 25 anni che funziona il manicomio criminale di Broadmor dove secondo le ultime statistiche sono rinchiusi non meno di 1,000 pazzi delinquenti, dei quali una parte sono imputati impazziti durante l'istruttoria, e gli altri sono delinquenti assoluti dai tribunali per ragione di pazzia, e non solo per reati gravi. Infatti, per quanto gli omicidi e gli assassini diano il contingente maggiore, poichè dei mille ricoverati 448 furono assolti per pazzia dall'accusa di omicidio o di reati di sangue, 158 però furono assolti dall'accusa di furto e 26 dall'accusa di vagabondaggio.

Dunque in Inghilterra dove, lo ripeto, il diritto individuale ha pur solenni garanzie, non si è peritato il legislatore di relegare anche gli autori di piccoli reati in un manicomio criminale, con una formola che in Italia forse sembrerebbe dottrinalmente sovversiva, perchè tutti sanno che la formola che il giudice inglese usa in simili casi contro il delinquente assolto per pazzia è questa:

“ Sia richiuso a beneplacito di Sua Maestà la Regina „ vale a dire per un tempo indeterminato. Ed è solamente quando un sorvegliante medico colle debite garanzie ritiene che l'individuo non presenti più alcun pericolo per la società, che esso viene rilasciato.

La tutela quindi della sicurezza sociale, non avrebbe la sua efficacia, se l'assoluzione per pazzia non avesse l'effetto giuridico di aggiungere: Questo non è un delinquente comune; non mandatelo dunque all'ergastolo; ma questo però è un delinquente forse più pericoloso del delinquente comune, è un pazzo delinquente che può ripeter facilmente il suo delitto; dunque la società deve garantirsi e rinchiuderlo nel manicomio criminale.

Vi siano istituti e condizioni che tutelino i diritti dell'individuo recluso, ma vi sia l'istituto che tuteli la società contro un pazzo pericoloso perchè egli pure delinquente. E non solo l'Inghilterra, ma io potrei citare all'illustre relatore della Commissione una primizia di diritto romano per far vedere che il manicomio criminale non è una istituzione esotica, ma che si può anche suffragare coll'autorità, tanto cara ad alcuni, del diritto romano stesso.

Trattasi di un frammento ignoto, per quanto mi sappia, ai criminalisti, che mi vien dato da un illustre collega romanista; ed è un rescritto dell'imperatore Marco Aurelio, col quale si definiscono lucidamente le ragioni per il manicomio criminale. Marco Aurelio, il sapiente legislatore, risponde ad un giudice che lo interrogava sul da farsi per un tal Elio Prisco che aveva per pazzia ucciso sua madre (Frammento XIV, Dig. Lib. I, Tit. 18). L'imperatore risponde: “ Assicurato che ti sia che Elio Prisco non simulò la sua pazzia, puoi transigere sul modo della condanna, inquantochè egli è abbastanza punito dal suo furore. Tuttavia egli sarà da custodirsi diligentemente e, se lo crederai, anche da assoggettarsi all'arresto (*vinculo coercendus*) perchè questo provvedimento varrà tanto alla pena, quanto alla sicurezza del prossimo. „

Questo è il rescritto di Marco Aurelio, per il quale evidentemente io non ho bisogno di aggiungere suffragi più autorevoli per sostenere anche di fronte all'archeologico diritto nostrano, la bontà e giustizia di questa istituzione, che oramai è entrata nella coscienza comune, indipendentemente da qualsiasi preconetto di innovazione scientifica.

Altre due obiezioni pratiche si fanno ai manicomi criminali, nella splendida relazione della

Commissione. Mancano, si dice, i fatti che giustificino questa che il relatore chiama "singolarità giuridica", del manicomio criminale. Ora su questo punto io non insisterò, perchè non avrei purtroppo che a portare liste di fatti e di perizie medico-legali che dimostrano invece la necessità urgente, quotidiana che l'individuo assolto per pazzia, e specie per certi reati più pericolosi, sia trattenuto, *vinculo coercendus*, come dice Marco Aurelio.

Citerò tuttavia due soli casi che mi sono venuti in questi ultimi mesi, di perizie medico-legali, che dicono se realmente ci siano questi fatti che reclamano praticamente, oltrechè di fronte al diritto astratto, la istituzione di manicomii criminali. Nell'aprile 1884 certo Antonio di Candia Canavese in provincia di Torino, uscito in libertà provvisoria dopo avere sparato un colpo di pistola contro un tale, si precipitò dal ponte sulla Dora, ma restò illeso. Continuò a dar segni di pazzia, senza che si pensasse a rinchiuderlo in un manicomio, finchè una mattina uccise a colpi di martello un vecchio settantenne, poi una donna, poi un pescatore, incontrati lungo la strada, finchè fu arrestato sulla via per Chivasso.

Nella provincia di Modena un contadino, liberato, per alienazione mentale, dall'accusa di ferimento, uccideva, poco dopo, sua moglie a colpi di falchetto. È inutile però che io prolunghi la litania di questi fatti dolorosi, perchè ognuno li ha nella propria memoria. Orbene, questo risponde anche alla terza ed ultima obiezione, che la Commissione fa alla innovazione del manicomio criminale. Essa dice che provvedono, sufficientemente, alla sicurezza sociale, le autorità politiche ed amministrative. Non è dunque necessario che il giudice, cancellando il verdetto di assoluzione, recluda nel manicomio criminale l'assoluto per pazzia.

Ma, anche qui, o signori, basta appellarsene alla esperienza quotidiana di ciascuno di noi, per concludere, invece, che si è appunto l'insufficienza di questi provvedimenti amministrativi, delle autorità di questura, che ha reclamato, in tutti i paesi civili, e reclama ovunque, l'istituzione del manicomio criminale. Bisognerebbe parlarne un poco coi direttori di manicomio e coi direttori di carceri; perchè un Codice penale, secondo me, non si deve fare solo consultando gli autori del diritto criminale, ma anche i direttori di carceri, i direttori di manicomii, i magistrati, gli avvocati...

Nocito.(Della Commissione). Sono stati consultati.

Ferri Enrico... sì, ma dodici anni fa!... i quali precisamente s'intendono di questa materia.

Il primo direttore di manicomio, che voi consultate, vi dirà questo: che dà più da fare alla direzione di un manicomio un pazzo delinquente, assoluto per pazzia, che non 300 pazzi comuni; perchè il pazzo comune ha qualche cosa di sostanzialmente diverso dal pazzo criminale.

I pazzi comuni non si collegano, col cemento della complicità, come si collegano subito i pazzi delinquenti in un manicomio. Dieci infermieri, senza bisogno di catene, ma con la sola amorevolezza del trattamento, tengono in perfetta disciplina centinaia e centinaia di pazzi comuni; per ogni pazzo delinquente, non basta invece un infermiere, perchè il pazzo delinquente è assolutamente diverso dal pazzo comune, ed è per questo che il manicomio comune per esso non può bastare.

E il manicomio criminale è necessario, anche per un'altra ragione. Le famiglie che mandano al manicomio uno dei loro colpiti dalla maggiore e più umana delle sventure, la perdita della intelligenza, sentono giustamente un ribrezzo, alla idea che il proprio ammalato, innocente ed innocuo, si trovi a contatto di un assassino pazzo, o di un pazzo stupratore, e che possa esser soggetto ai loro assalti pericolosi. Questi, o signori, sono fatti della vita quotidiana, che non bisogna dimenticare, e pei quali io, quindi, approvo, *toto corde*, la innovazione del disegno ministeriale, contro la opinione della illustre Commissione parlamentare; ed anzi io reclamerei, come dicevo, che fosse completa, adattando i provvedimenti alla gravità dei vari delitti per cui furono giudicati i delinquenti assolti per pazzia, ma sempre equilibrando il diritto individuale dell'assoluto col diritto sociale della pubblica sicurezza. (Bene!)

Altre innovazioni che io trovo altamente notevoli nel disegno ministeriale, sulle quali sorvolerò molto più rapidamente, perchè sono pure ammesse dalla Commissione parlamentare, e le quali spero, quindi, diventeranno leggi del nostro paese, sono, come già dissi, tutte le disposizioni liberali che si riferiscono a delitti politici.

Al quale proposito devo dire, solo di passaggio, che, per parte mia, sono completamente favorevole anche a quelle disposizioni che riguardano gli abusi dei ministri del culto; e ciò per una ragione molto semplice, ma molto fondamentale. Io credo che sia verissima la formola: "libera Chiesa in libero Stato," quando la Chiesa sta nel suo dominio superiore, e rimane estranea all'ordine

giuridico e sociale; ma, quando la Chiesa e, per essa, i suoi ministri escano dai limiti del ministero religioso, la Chiesa non è più libera dinanzi allo Stato, e deve assoggettarsi alla potenza suprema, l'unica potenza superiore che sia nell'ordine giuridico umano, che è appunto lo Stato. Quando la Chiesa sta nei suoi confini, suprema per lei ed assoluta sovranità; quando invade il nostro dominio terreno, molto più basso di quello dove essa ha la sua forza ed il suo segreto, allora essa deve assoggettarsi alle nostre leggi giuridiche di convivenza civile.

Soltanto io qui credo che il disegno ministeriale abbia dimenticata una disposizione molto pratica, e che potrebbe avere un'applicazione molto più frequente, sicura e feconda.

Avrei desiderato cioè un articolo che statuisse pei ministri del culto l'obbligo di non celebrare le nozze religiose se prima non fosse loro esibito il certificato del seguito matrimonio civile.

Tutti sanno di quali inconvenienti morali e sociali, e di quanti delitti sia sorgente quest'ibrido istituto del matrimonio religioso scompagnato dal matrimonio civile, perchè io non debba deplorare questa lacuna nel progetto ministeriale. Tanto più che, ripeto, questo è un fatto positivo, molto più facile ad esperire in giudizio, che non altre sanzioni più o meno vaghe che si trovano in quegli articoli.

Così io approvo il computo obbligatorio del carcere preventivo, poichè è un concetto codesto che non ha bisogno d'essere giustificato; così approvo che l'età maggiore, agli effetti penali, cominci al 18° anno anzichè al 21°, come era nel Codice sardo; poichè se questo limite dei 18 anni, come piena maturità di responsabilità penale, si ha nei Codici dei popoli settentrionali, che sono molto meno precoci di noi, tanto più deve aversi in un Codice fatto per l'Italia.

Approvo pure le disposizioni di minore penalità che riguardano l'infanticidio *honoris causa*; ma non posso a meno di deplorare che a questa diminuzione non siansi aggiunte sanzioni civili e penali contro i seduttori, che abbandonano la fanciulla-madre troppo spesso vittima più che colpevole.

Dopo questo, debbo rapidamente accennare alle censure più culminanti che dal punto di vista pratico intendo di fare al progetto del Codice penale; critiche tutte che io compendierò in questo concetto: moltissima parte delle disposizioni di questo Codice sono ispirate piuttosto alle teorie astratte che ai bisogni pratici, e perciò in molti casi sono troppo rigorose pei delinquenti.

meno pericolosi, e sono invece nella generalità dei casi troppo miti, troppo dolci, troppo sentimentali per la caterva dei delinquenti pericolosi e volgari.

E quindi io credo che, se questo progetto non sarà modificato in modo da togliere i maggiori inconvenienti, di cui alcuni già furono rilevati dalla Commissione, ed altri avrò ora l'onore di accennarvi, esso non risponderà sufficientemente alla necessità della difesa sociale contro i delinquenti.

E per giustificare questa mia critica fondamentale sintetica, non ho che da esaminare le disposizioni principalissime e più radicali del progetto.

Anzitutto debbo francamente esprimere la mia meraviglia che, dopo tanto lusso di studi statistici, giudiziari e carcerari, la relazione del progetto ministeriale non faccia parola dello stato della criminalità nel nostro paese, che dovrebbe essere invece, secondo me, il punto dal quale il legislatore dovrebbe prendere le mosse nello stabilire le disposizioni penali di difesa.

Di questo stato della criminalità c'è solo un mingherlino prospetto che riguarda quella che ormai è divenuta essa pure una questione accademica, la questione della pena di morte. Ma di quella immensa caterva di delitti quotidiani, che sono il pericolo più comune per la società, non una parola in tutta la relazione ministeriale.

Ora io credo che, come in guerra il servizio di esplorazione della cavalleria leggiera è quello che deve dare le indicazioni necessarie ai difensori della patria sull'entità della forza degli offensori e sui mezzi necessari alla difesa, così, nell'opera di codificazione penale, dovrebbe quel mezzo di esplorazione che si chiama statistica penale o giudiziaria, indicare al legislatore la forza, il numero, lo stato e la pervicacia di questi quotidiani nemici che si chiamano i malfattori.

Da ciò deriva, che questo Codice, se voi ne levate la intestazione, può valere a vostro piacimento per la Francia o per la Svezia, come per la Grecia o per l'Italia; nulla vi è in esso che si adatti specialmente alle condizioni della criminalità italiana.

Ed io credo appunto che questo sia uno dei massimi difetti non solo del progetto Zanardelli, ma di tutti i progetti dei quali esso è soltanto l'ultima espressione legislativa.

Lascierò da parte la questione sulla quale noi, che abbiamo la malinconia di studiare le stati-

stiche giudiziarie, abbiamo tanto combattuto e combattiamo: se la criminalità in Italia sia in aumento od in diminuzione. Ormai tutti sappiamo che la pretesa diminuzione della criminalità in Italia dipende da ciò, che si considera come termine iniziale di confronto l'anno 1880 in cui si ebbe il massimo della criminalità, ed è quindi naturale che gli anni successivi segnino una diminuzione, ma soltanto relativa a quel massimo. Non osserverò nemmeno che anche contro la relativa diminuzione della cosiddetta alta criminalità, desunta dal numero dei reati giudicati dalle Corti d'assise, sta il fatto del crescente rinvio ai tribunali correzionali, per cui quella diminuzione non è, in gran parte, che un semplice spostamento di competenza.

Potrei anche ricordare che nel 1886 le statistiche giudiziarie hanno segnato una sosta anche in quel movimento di relativa diminuzione, sosta che pare si sia ripetuta nel 1887, secondo i dati relativi agli omicidi e ferimenti, che l'onorevole Lacava riferiva nella sua recente relazione sul bilancio dell'interno.

Ma, comunque sia di questo problema statistico, quello su cui non vi può esser discussione possibile e che risulta da documenti ufficiali (per esempio quella inchiesta statistica sul movimento della delinquenza in Italia negli ultimi undici anni che io ebbi l'onore di promuovere in seno della Commissione di statistica giudiziaria) è questo: che, specialmente per la criminalità di sangue (mi dispiace il dirlo, ma io credo sia patriottismo lo svelare le piaghe che gli stranieri possono poi vedere scritte nelle nostre statistiche giudiziarie) per la criminalità di sangue, dicevo, l'Italia tiene ancora un doloroso primato nel mondo civile europeo.

Per ogni milione di abitanti, la media annua dei condannati per omicidio, in Italia è di 90, in Spagna di 80, in Ungheria di 70; mentre dal lato opposto, la Francia ne ha 15, la Germania 11, l'Inghilterra 5!

Ed anche nei ferimenti e percosse, che in Italia ascendono a 30 o 40 mila tutti gli anni, tra gravi e leggeri, l'Italia, se pure è superata da qualche altro paese, rimane sempre al disopra dei paesi che sono ad essa più affini per ragioni legislative e sociali, come ad esempio, la Francia.

Così in Italia si hanno per un milione di abitanti, 1500 condannati ogni anno, per ferite e percosse, mentre l'Austria ed il Belgio ne hanno 2300 e 1750; ma viceversa la Germania ne ha 1260, la Francia soli 634.

E, per non abusare della cortese benevolenza

della Camera, tralascio questi confronti per altri reati; ma permettetemi di dirvi che, appunto perchè io credo che il Codice penale non debba essere solo opera di giurista, ma deve essere opera di legislatore e tener conto dei fatti sociali, tanto il progetto di Codice penale quanto la legge di pubblica sicurezza avrei desiderato che fossero stati presentati il primo non solo dal guardasigilli, ma di concerto col ministro dell'interno, ed il secondo non solo dal ministro dell'interno, ma di concerto col guardasigilli: giacchè nel Codice penale io vorrei che al criterio giuridicamente tecnico del guardasigilli si aggiungesse il criterio politico sociale del ministro dell'interno, e nella legge di sicurezza, dove si tratta di prevenire e non di condannare, io vorrei che entrasse non solo il criterio politico del ministro dell'interno ma anche il criterio giuridico del guardasigilli a tutela dei diritti individuali e dei diritti sociali.

Per l'assenza di questi criteri sociali pertanto, il progetto di Codice penale va per la sua strada secondo il preconconcetto teorico di chi lo compilò; ed è perciò che voi vedete da un progetto all'altro talvolta differenze così radicali che vi fanno domandare: ma è codesto un Codice per la vita in cui viviamo, od è un trattato in cui, dice Cicerone, non vi ha filosofo che non abbia sostenuto la sua stranezza? E siccome a me preme venire al lato pratico, comincerò con un rilievo sulle principali disposizioni del Codice penale, secondo le conseguenze pratiche che deriverebbero dalla loro applicazione.

Una delle questioni che più divisero in quest'ultimo quarto di secolo i quattordici guardasigilli che prepararono il Codice penale italiano, è la famosa questione della bipartizione e della tripartizione dei reati.

Orbene, francamente, tale questione, se avrà una certa importanza per l'euritmia architettonica del Codice, credetelo, non ha importanza alcuna per la difesa degli onesti contro i delinquenti. Bipartite o tripartite i reati, se voi non avrete mezzi meno teorici di difesa, i delinquenti continueranno ad ammazzare, a ferire, a rubare, a falsificare. Non è questa l'idea fondamentale che un legislatore deve seguire e deve definire; lascino i legislatori codesta questione a noi professori della cattedra che discutiamo sul diritto col *D* maiuscolo, e provvedano essi praticamente, altrimenti che con le disquisizioni astratte, alla sicurezza della società. (*Commenti*).

Anzi il solo lato pratico di quella questione che potrebbe essere garanzia sociale ai pericoli individuali è dimenticato, più o meno, nei vari

progetti e soprattutto nell'ultimo, ed è quello della competenza.

Nella tripartizione dei reati in: crimini, delitti e contravvenzioni v'è un criterio fondamentale per dichiarare le Assise competenti a giudicare i crimini, i tribunali i delitti, i pretori le contravvenzioni.

Ci sono è vero delle eccezioni periodiche e quotidiane a questa regola di competenza ma intanto la chiave di volta della giurisdizione vi si trova, ed ognuno sa se deve essere giudicato dai giurati o dai giudici togati.

Con la ripartizione invece, ora proposta, che riconosco più logica dal punto di vista astratto, come potrete voi definire praticamente la competenza delle varie nostre magistrature? Si risponde che ciò sarà fatto con le disposizioni transitorie; ma intanto nel Codice non c'è nulla che garantisca il cittadino libero ed onesto, che potrà domani essere assoggettato ad una procedura penale, se, col nuovo sistema tutt'affatto diverso di pene, di condanne e di giudizi, dovrà essere portato davanti ai giudici togati o davanti ai giurati.

Ora ognuno vede quanto grave e pericolosa sia questa mancanza, perchè intacca la garanzia statutaria dei giudici naturali, a cui nessun cittadino può essere tolto e perchè, se io credo che bisogna essere giustamente severi con chi è provato delinquente, credo altresì che debbasi ogni garanzia alla libertà individuale di colui, che tale non è ancora provato, finchè pende il giudizio.

Un altro criterio fondamentale cui s'ispira, come dice la relazione, tutto il sistema penale proposto nel progetto è questo: " la pena temporanea ottenga efficacia, più per la intensità che per la lunga durata. " Quindi in tutto il progetto pene brevi ma intense.

Ora, io non accetto, anzi apertamente combatto, questo criterio fondamentale, perchè ritengo che l'intensità, o non è mantenuta, o diventa una inutile sevizia contro il condannato.

Quello che preme di più agli onesti, al consorzio civile, è la lunga durata della segregazione di quest'uomo, che si è mostrato pericoloso alla società; importa alla società che per lungo tempo esso non possa ripetere i suoi attacchi criminosi; molto più che il 70 per cento dei delitti scoperti rimane impunito ed urge quindi difendersi da quei pochi, che la giustizia penale arriva a colpire.

E d'altra parte in una nota della stessa relazione ministeriale, a pagina 78, troviamo un

eloquente parere del paese pratico per eccellenza, del paese che qui avviene di citare tanto spesso, specialmente in ciò che riguarda la materia criminale. Perchè, se volete che io dica una cosa che vi parrà irriverente, dirò che i paesi dove meno è sviluppata la scienza teorica astratta del diritto criminale, sono quelli che hanno la difesa pratica più efficace contro i delinquenti: (*Benissimo! — Commenti*) per esempio, l'Inghilterra e l'America.

Or bene, la Commissione inglese nominata dal 1878, per istudiare gli effetti delle condanne penali (leggo nella nota a pagina 78) concludeva: " I delinquenti temono più la durata che le modalità della pena. " Questa, o signori, questa è la conclusione pratica; che corrisponde poi ai voti di tutti i congressi penitenziari, i quali hanno sempre ripetuto che, nella breve durata delle pene, sta una delle cause più potenti della recidiva. Invece il concetto teorico a cui si ispira il progetto è il contrario: pene brevi, ma intense. Ebbene almeno vediamo, dove sia tutta questa intensità della pena, che ci compensi della loro breve durata.

Il progetto stabilisce, come voi sapete, il sistema graduale delle pene.

Ora a questo sistema io debbo fare molte critiche. Anzitutto non capisco perchè l'attenuazione graduale nell'espiazione delle condanne sia ammessa per le pene che sarebbero destinate ai delinquenti volgari e pericolosi e sia negata per la detenzione che sarebbe, secondo il progetto, destinata ai delinquenti meno pericolosi.

La ragione, che se ne dà, è che la detenzione è applicata ai delinquenti di occasione, e siccome il grado intermedio delle pene carcerarie è quello del lavoro agricolo o industriale in appositi stabilimenti, così la graduazione diventerebbe per questi condannati non avvezzi ai lavori penosi una aggravante; così il pubblico ufficiale, ad un esempio, che abbia commesso un *peculato*, dovrebbe dopo un certo tempo passare nella colonia penale agricola, mentr'egli non è avvezzo certo a vangare.

Or bene, io posso ammettere che per il delinquente di occasione, o delicato di costituzione fisica, non si debba procedere come per il bracciante; ma allora, invece di passarlo dalla cella al grave lavoro agricolo, lo potreste passare a qualche altro stadio intermedio. Sono così fertili le immaginative dei penitenziaristi a questo proposito, che questo stadio intermedio si potrebbe facilmente trovare e non avreste anzi che l'imbarazzo della scelta!

Ma, quando si tratta di delinquenti volgari, questa graduazione non l'ammetto; l'ammetto solo in quanto la sua applicazione possa conciliare il diritto individuale col concetto della sicurezza della società.

Mandateli lontani dall'Italia, ed allora io posso approvare il sistema intermedio; posso ammettere che il condannato esca di giorno dalla sua prigione, ma perchè vada a lavorare in qualche luogo che ci garantisca di lui, per esempio in una isola, come la Sardegna, o tanto meglio a Massaua, dove, se egli ripeterà i suoi delitti, potrà trovare qualche zagaglia, che subito lo infreni, senza le lungaggini dei giudici nostri nei tribunali o nelle Corti di assise. (*Bravo!*)

Ma c'è di più: il progetto stabilisce che la reclusione per non più di un anno sia scontata tutta in segregazione cellulare. Questo è il massimo dell'intensità, eppure io stesso, di cui qualche amico dice che sono feroce contro i delinquenti, e non me ne vergogno, la trovo veramente eccessiva.

Ma c'è di più: vi sono i casi di una parziale segregazione cellulare, che pure può arrivare a dieci anni per i condannati all'ergastolo, ed anche questa pena io trovo eccessiva, perchè credo che, dopo cinque, dieci anni di segregazione cellulare, gli individui dei paesi meridionali ne usciranno inebetiti e credo che tali inutili sevizie debbansi lasciare alla fredda immaginativa dei popoli nordici.

Nel caso però di condanna alla reclusione per un tempo minore di un anno, il legislatore ha sentito rimorso della sua severità ed ha stabilito quindi che si conteranno due giorni di segregazione per tre di pena.

Ma come? Li condannate a un anno od a meno di un anno? Li condannate o no ad essere segregati?

Con questo articolo non vi potrà essere possibilità della condanna pratica di un delinquente ad un anno preciso di carcere; o più, o meno.

Più, sì, perchè allora non c'è la segregazione cellulare, per tutta la pena: ma se il giudice condanna un delinquente a 12 mesi di reclusione, appena quest'uomo varca il cancello dello stabilimento penitenziario, il direttore dirà: foste condannato ad un anno, ma per me (art. 12) due giorni di segregazione valgano tre di condanna, dunque dopo 8 mesi io vi metto in libertà.

Questo, o signori, oltre la logica, è la intensità della pena che viene stabilita nel progetto del Codice penale!

Ma c'è qualche altra considerazione da fare su

questo argomento. Oltre il sistema graduale, che è uno dei segreti del nuovo ordinamento carcerario, c'è la liberazione condizionale. Non solo il legislatore dice: io voglio pene intense ma brevi, ma anche quelle brevi che vi do, le coordino con la liberazione condizionale, la quale è sottoposta a questo criterio assoluto: la buona condotta del condannato in carcere.

Ora basta aver visitato una volta sola un carcere e parlato una volta sola con un direttore carcerario, per capire che la buona condotta che può tenere il carcerato entro quattro mura non è la buona condotta che noi dobbiamo esigere da lui per metterlo in libertà. Un falsario come può tenere cattiva condotta in carcere se non ha gli strumenti per falsificare? (*Ilarità*).

Un bancarottiere, come farà a commettere la bancarotta in carcere? Chi espone un ammalato per farlo morire, commette certo uno dei più gravi reati; ora costui, come potrà in carcere avere una buona condotta relativa al suo delitto?

Io vi dico invece, che questa buona condotta nel carcere si risolve unicamente nell'ipocrisia del condannato che vuol solleticare il senso più o meno umano del direttore e vuole ottenere da lui il certificato per la libertà condizionale.

L'esempio dell'Inghilterra, che da tanti anni va restringendo le applicazioni della libertà condizionale, dovrebbe valere qualche cosa per noi, che veniamo ora, dopo 25 anni di studi, ad applicare nella loro assolutezza certi sistemi carcerari, di cui già gli altri paesi hanno sperimentato e si forzano di attenuare gl'inconvenienti. L'Inghilterra ha fatto una serie di leggi successive per restringere questa libertà condizionale. Vero è che per questa, notate, il nuovo Codice richiede nientemeno il consenso del condannato: ma francamente a me, questa sembra una vera ingenuità.

Ci sono, non lo nascondo, nel disegno, talune restrizioni per questa liberazione condizionale, ma sono così limitate da farmi temere che un anno dopo la promulgazione di questo Codice penale avremo tal numero di grazie indirette con la liberazione condizionale che saremo costretti a tornare sui nostri passi.

E v'è qualche cosa di più flagrante ancora. La libertà condizionale è negata per le contravvenzioni, che pure sono punibili con l'arresto fino a due anni e che costituiscono quella minutaglia delle azioni criminose che, lasciatemelo dire, ciascuno di noi può aver la sfortuna di commettere domani, perchè sono mille e più mila i regolamenti

e gli articoli contro i quali noi possiamo incappare.

Ora facciamo un caso pratico. Un Tizio è condannato a due anni per una *contravvenzione*, sia pure di quelle stabilite dal Codice penale; non c'è verso, per buona condotta ch'egli abbia, deve scontare i suoi ventiquattro mesi di arresto.

Un condannato invece, per un delitto volgare, alla reclusione, mettiamo per tre anni ed un mese, dopo 27 mesi può uscire; un condannato alla detenzione, mettiamo per procurata evasione di un condannato all'ergastolo, senza esser congiunto o parente di questo condannato, può esser condannato a tre anni ed un mese di detenzione e dopo 18 mesi uscire, se ha tenuta buona condotta, cioè se non ha fatto evadere altri condannati dall'ergastolo, (*Si ride*) ed ha saputo intenerire il direttore del carcere stesso.

Secondo me, la pena dev'essere esente da sevizie, è questa la gloria vera di Cesare Beccaria, il quale protestava contro le sevizie e le torture cui si sottoponevano i condannati, ma non si deve arrivare all'esagerazione, cui per un piano inclinato, noi siamo arrivati, sì da annullare quasi la difesa sociale.

Ed io penso come, con tutte queste dolcezze e attenuazioni e liberazioni condizionali, sia pur troppo molto più pericoloso d'ora innanzi e rischioso il mestiere del lavoratore onesto anziché quello del delinquente.

Per il lavoratore onesto noi non abbiamo ancora saputo fare una legge che lo risarcisca efficacemente dagli infortuni del lavoro, mentre per il delinquente, appena lo condanniamo, subito ci affrettiamo a cercare i sistemi gradualisti e le liberazioni condizionali, che portano poi con sé anche la cancellazione della vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Un'altra osservazione debbo fare per ciò che riguarda il sistema penale del presente progetto, sulla misura delle pene. Io approvo, lo dichiaro subito, l'abolizione del sistema un po' cinese dei gradi nella penalità di un Codice penale; ma credo che ci sia modo e modo nel sostituire il sistema dei massimi e dei minimi a quello dei gradi.

Credo, cioè, che, fino a che non avremo un Codice di procedura penale ed un ordinamento giudiziario che ci garantiscono del modo con cui la magistratura applicherà il Codice penale, non sia opportuno concedere a questa magistratura, per quanto integra ed elevata, un soverchio arbitrio nella condanna di un cittadino.

Io ne do pochi esempi. Ci sono delitti comuni,

nei quali la latitudine lasciata al giudice è tale che, il cittadino che si pigliasse la briga di leggere il Codice penale, ciò che non fa mai, non capirebbe realmente a quale pena egli sarebbe condannato, se incorresse nella violazione di qualche articolo di legge.

Pigliamo i reati più frequenti: le ferite e percosse gravi (articolo 354, numero 1). Orbene, per essi la reclusione può andare da 10 a 24 anni. Ma che garanzia ho io, se domani mi presento ad un tribunale, quando il magistrato può spaziare fra questi estremi limiti: da dieci a ventiquattro anni di reclusione? Il Codice toscano ha i massimi e i minimi, ma li ha molto più ristretti; con una differenza di quattro o cinque anni, e a quel modo si può sapere, a un dipresso, quale potrà essere la condanna in ogni caso; ma lasciando spaziare il giudice da 10 a 24 anni, gli si concede un arbitrio esorbitante.

L'incendio e la mina, di comune pericolo (articolo 288) sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni.

L'esposizione d'infante, fatta da un ascendente legittimo, ad un'ospizio di trovatelli od altro istituto di beneficenza (articolo 343); reato, che può esser commesso per perfidia maligna, ma anche per ragione scusabile (come la miseria, che costringa la povera madre a portare all'ospizio dei trovatelli, non ad abbandonare in una campagna deserta il proprio infante) può essere punita da tre giorni a dieci anni! (*Commenti*). Ma qual'è dunque, il criterio che può avere il cittadino per riconoscere la gravità dei delitti e la misura delle pene che li seguono?

Finalmente, oltre il lato teorico del sistema penale, c'è il lato pratico dell'ordinamento carcerario, il quale secondo le parole della relazione, si fonda, cito testualmente, sui *bene ideati congegni del sistema graduale irlandese*, che come sapete, è un sistema carcerario per cui si passa per diversi stadi di progressiva mitigazione.

Or bene, la obiezione che debbo far qui, dal punto di vista pratico, è questa: ma il sistema graduale irlandese (che ha fatto buona prova in Irlanda, anche perchè ivi il quarantacinque per cento dei liberati dal carcere emigrano in America) il sistema graduale in Irlanda va meno male per la ragione che lo Stato colà deve provvedere soltanto a 3000 condannati. È facile, quando si ha un numero così ristretto di detenuti, applicare i bene ideati congegni del sistema graduale: perchè ogni ordinamento carcerario ha la sua arma ed il suo segreto nella potenza e sapienza individuale dei direttori delle carceri.

Può esser facile quindi trovare tre o quattro buoni direttori che abbiano la natura angelica, se posso dir così, appunto del colonnello Crofton, che ha inventato il sistema graduale irlandese; ed il direttore è l'anima del suo stabilimento; e, quando egli non ha da provvedere che a 200 o 300 condannati, li conosce uno per uno, e può adattare la disciplina ai diversi temperamenti. A questo modo il sistema va bene; ma in Italia, dove si deve provvedere a 50,000 condannati, non troverete mai, specialmente con gli stipendi che abbiamo e che non si possono crescere per ragioni finanziarie, un personale carcerario che sia dotato di tali qualità psicologiche e morali, da fare andar bene questa delicatissima macchina del sistema graduale; pel quale, ripeto, bisogna conoscere il passato, le tendenze, il temperamento di ciascuno dei detenuti.

Qui, adunque, il disegno del Codice a me fa la impressione, che si sieno dimenticate le condizioni pratiche in cui si trova l'Italia, per ciò che riguarda i suoi detenuti; si sia dimenticato quello che l'amico mio De Renzis diceva, in una delle sue geniali relazioni sul bilancio dell'interno, lo *stock* dei malfattori che l'Italia ha nelle sue carceri. E bastino tre cifre. L'Italia, con 30 milioni di abitanti, ha, ogni giorno, una media di 70,000 detenuti; dei quali, 15,000 sotto processo; 50,000, condannati; 5000 minorenni, nei riformatori.

La Francia, con 38 milioni d'abitanti (8 milioni più di noi) ha 50,000 detenuti, invece di 70,000; dei quali 8,000 giudicabili, 34,000 condannati, e 8,000 minorenni nei riformatorii. E notate, o signori, questa cifra dei minorenni accolti nei riformatorii, perchè, quanto più essa si eleva, tanto più si eleva, secondo me, il livello morale delle istituzioni carcerarie d'un paese: perchè è appunto la pianta giovane che dovete curare, a cui dovete adattare questi ben ideati congegni; giacchè la pianta adulta molto difficilmente si piega.

Or bene, l'Inghilterra, con una popolazione press'a poco uguale alla nostra, con 28 milioni di abitanti, ha 40,000 detenuti, di cui 14,000 sono nei riformatorii e nelle scuole industriali; perchè l'Inghilterra è il paese più severo d'Europa che io conosca per i malfattori adulti ed il più elemente pei giovani, il più provvido per l'infanzia abbandonata. Sta qui, o signori, il grande segreto del vero, continuo, progressivo miglioramento della criminalità inglese, perchè là si è largamente praticata quella cura morale e legale per l'infanzia abbandonata alla quale ora soltanto vedo con piacere avviarsi il mio paese.

L'Italia adunque, con uno *stock* così formidabile di malfattori, non può darsi il lusso di quei congegni carcerarii così delicati, perchè, ripeto, non avrà mai un personale carcerario che sia adatto alla difficilissima bisogna.

Ma poi, questo progetto di Codice, che pone fra i suoi principî la semplificazione delle pene, le semplifica realmente?

Paragonando il sistema penale del progetto che abbiamo dinanzi col Codice vigente, non si trova che la sola abolizione della pena di morte e della così detta pena di relegazione, nel resto, il sistema penale che si propone, a me non pare molto più semplice, come si dice, il che, come vedete, costituisce un'altra grave difficoltà, per le ragioni finanziarie.

E ne do molto facilmente la prova.

Nel progetto attuale noi abbiamo l'ergastolo, massima pena che corrisponde agli attuali lavori forzati a vita; la casa di forza per reclusione, che corrisponde alla reclusione attuale; la detenzione, che corrisponde al nostro carcere correzionale attuale; abbiamo la casa di custodia in questo progetto come nel Codice vigente: abbiamo il carcere giudiziario in questo progetto come nel Codice vigente: abbiamo gli stabilimenti penali intermedi, come li abbiamo anche ora nelle nostre colonie penali agricole dell'arcipelago toscano; e via dicendo.

Nel progetto abbiamo pure il confino, l'esilio locale, l'arresto, per cui, meno la pena di morte, meno la pena di relegazione, e la sospensione dalle arti e mestieri che, invece di essere perpetua come ora, sarà soltanto temporanea, io non trovo nel progetto altra diminuzione numerica, e quindi finanziaria di stabilimenti o di congegni carcerari e penali.

Ed ora veniamo ad un argomento, nel quale invece (ciò che dimostra come io faccia qui una critica molto imparziale) mi trovo d'accordo con la Commissione contro il progetto ministeriale: l'argomento della recidiva, che è certo il fulcro di ogni sistema penale.

Noi vediamo infatti che popoli come l'Inghilterra e la Francia lasciano stare i loro Codici come sono, ma fanno leggi speciali pei recidivi; perchè là, lo dice il senso comune, là sta il vero pericolo.

Orbene, mi dispiace dirlo, ma questa parte del progetto attuale, è una delle meno felicemente ideate. Il relatore della Commissione lo ha chiamato "un sistema di casistica imbrogliata e poco opportuna."

Io non voglio aggiungere epiteti; ma soltanto

voglio associarmi alle proposte che la Commissione ha fatto per rendere, lasciatemi dir la parola, meno accademico questo sistema della recidiva quale è proposto nel progetto.

La Commissione si è ricordata che vi sono statistiche della recidiva, e, con un acume ed un ingegno statistico che io, francamente, *en amateur*, invidio all'illustre relatore, ha stabilito questi cinque dati fondamentali sulla recidiva in Italia:

1° In Italia più di un terzo dei delitti giudicati sono commessi da recidivi;

2° la recidiva è in progressione di aumento continuo;

3° la recidiva è più forte nell'alta che nella bassa criminalità;

4° circa il 15 per cento dei recidivi, sono recidivi quattro, cinque, sei volte e più.

5° Finalmente fra i condannati dalle Corti di assise nel periodo 1881-85, i condannati recidivi per stupro violento erano il 25 per cento, quelli per omicidio semplice il 19 per cento, quelli per omicidio qualificato il 21 per cento.

Dunque la recidiva è una piaga cancerosa a cui si deve provvedere. Vediamo ora come il progetto intenda provvedere, riepilogando in due o tre paragrafi i suoi criteri fondamentali.

Primo criterio: occorre la condanna irrevocabile perchè uno sia dichiarato recidivo, e qui siamo perfettamente d'accordo. Se non che il progetto dice che la condanna di un tribunale straniero non deve valere per far cadere in recidiva. Ed il relatore della Commissione giustamente domanda: ma perchè non volete dar valore alle sentenze almeno delle potenze colle quali voi avete anche i trattati di estradizione, se la sentenza di condanna non è se non che un documento su cui il giudice può pronunziarsi? Il relatore del progetto ministeriale oppone che sarebbe dar troppo valore alle sentenze straniere l'accordare ad esse l'efficacia di recidiva.

Ebbene, ma se è così, come è che io leggo in uno dei primi articoli del progetto ministeriale queste parole: "Quando il cittadino abbia commesso un delitto all'estero sarà giudicato in Italia applicando a lui la legge più mite?"

Quando si tratta di esser più miti verso il delinquente, si dà al giudice l'obbligo di applicar persino la legge straniera; quando invece si tratta della recidiva, non si tien conto di una vera e propria sentenza!

Il secondo criterio del progetto ministeriale è questo: che uno ricada nella recidiva nel termine entro cui si sarebbe prescritto il suo reato, e sta bene. Ma, dice la Commissione, ed io sot-

toscrivo di gran cuore: badate che sia detto esplicitamente che da questo tempo trascorso prima di recidivare si esclude il tempo trascorso in espiazione di pena, perchè altrimenti, se lasciamo tal quale è il progetto ministeriale, che cosa avverrà? Avverrà che un individuo, condannato a 30 anni di reclusione, per il solo fatto di non aver potuto durante l'espiazione della condanna, commettere un nuovo reato, potrà non esser più considerato recidivo, anche quando, appena uscito dal carcere, commetta lo stesso delitto.

Finalmente, terzo criterio essenziale: la recidiva specifica.

Il Codice dice: Non sono considerati recidivi se non quelli che commettono un delitto della stessa indole di quello per cui furono condannati la volta o le volte precedenti.

La Commissione non ha accettato questo criterio, ed ha fatto bene perchè ha considerato che uno il quale commetta delitti di diversa indole mostra un maggior disprezzo della legge che non quegli che si limita ad una specialità, supponiamo, il borseggio. Uno invece che vada dal borseggio all'omicidio, all'incendio, non è certo molto più temibile che non colui che si limita a quella sua speciale forma criminosa?

Ed il sistema della recidiva specifica, oltre il violare la stessa ragione per cui la recidiva esige una maggiore difesa sociale, è poi qualche cosa di praticamente inapplicabile, che si può escogitare a tavolino dal compilatore di un progetto, ma non si può mettere in pratica.

Non faccio che un esempio solo: l'articolo 77 stabilisce sei categorie per poter dire quali sono, secondo il legislatore, i reati della stessa indole per cui si cade in recidiva, mentre commettendone altri non vi si cade.

Or bene io trovo quest'esempio:

È considerato recidivo nella categoria *F*, che è quella determinata dall'odio dei proprii simili e spirito di distruzione, chi ha commesso prima un incendio, e poi dopo abbia venduto sostanze alimentari di specie diverse dal patto!

Ora io non so quale attinenza d'indole vi sia in questi due reati.

E così alla categoria *B* determinata dalla violenza, sarebbe recidivo chi avesse commesso prima un procurato aborto, e poi un eccitamento allo sciopero. (*Ilarità*).

Francamente io non vedo la ragione che determini qui la medesima indole del reato; e viceversa, secondo questo progetto, non sarebbe recidivo il ricattatore che, dopo essere stato condannato per ricatto, commettesse un incendio od

un omicidio, perchè ricatto, incendio, od omicidio appartengono a due o tre categorie assolutamente diverse fra loro!

È evidente, dice la Commissione, ed io mi associo a lei, che bisogna radicalmente correggere questo, che io mi permetto di chiamare un vero e proprio *daltoismo legale*; mentre se vi è ragione di aggravamento per la recidiva è appunto il pericolo sociale maggiore, e la potenza di un uomo a violare più e diverse leggi.

Ed ora vengo finalmente alla chiusa di questa parte che mi farà sembrare veramente un Torquemada redivivo, ma che almeno avrà, secondo me, il merito di essere dettata dalla coscienza leale degli studi pazienti che io ho fatti non soltanto sui libri, ma con la osservazione dei delitti e dei delinquenti.

Io noterò ora le disposizioni del disegno del Codice penale che mi sembrano insufficienti come garanzia alle vittime dei delitti, e soverchiamente rigorose contro i delinquenti meno temibili.

Al qual proposito, alcuni colleghi mi hanno detto che io mi aggiro in una contraddizione fenomenale quando invoco questo riaffermarsi della coscienza morale degli onesti contro i delinquenti, io che ho avuto ed ho la malinconia di andar cercando, magari col microscopio, le cause che spingono gli uomini a commettere delitti. Ma io debbo, qui di passaggio, dire che io cerco, insieme agli illustri maestri miei, le cause non le scusanti dei delitti; io cerco le cause perchè non vi è clinica, non vi è terapeutica, non vi è difesa possibile nè individuale nè sociale, se voi prima non conoscete le cause che spingono al fenomeno patologico, si chiami esso malattia, pazzia, o delitto.

Ma quando poi veniamo alle conseguenze logiche dei nostri studi, allora noi non possiamo accettare le conclusioni che pur troppo si verificano tuttodì nei nostri tribunali, i quali ormai sono divenuti una istituzione, per metà informata alle teorie e agli studi nuovi, e per metà secondo i principii della legislazione vigente.

Vale a dire che in ogni tribunale, quando si tratta di giudicare un delinquente, si invocano i periti antropologici o psichiatrici che dir si voglia perchè dicano quali sono le cause atavistiche o ereditarie o individuali che hanno spinto quell'individuo a commettere quel dato delitto; e naturalmente più è grave il delitto, più gravi e più impellenti debbono essere le cause che l'hanno spinto, imperocchè qualunque cosa si intenda per questo libero arbitrio, il senso comune dice che il delinquente volgare, l'assassino non è un uomo fatto come noi. Nessuno di noi ha la potenza fi-

sica e morale di commettere certi delitti, per esempio di ammazzare un uomo, per rubare il portafoglio. Per far questo, bisogna avere una natura speciale, che dipenderà da tendenza congenita, o viziata dall'ambiente in cui vive; ma, in questi reati, evidentemente non è delinquente chi vuole.

Or bene, si determinano le cause e le anomalie con le perizie, e il tribunale dice: va bene, i periti hanno ragione, loro ne sanno più di noi.

Ma il Codice dice: che la responsabilità individuale si diminuisce di tanto, per quante furono le cause impellenti che spinsero il delinquente a delinquere; dunque tanto maggiori sono queste cause e queste anomalie, tanto minore è la responsabilità fino, anzi, a diventare più spesso la impunità!

Or bene questa invece è la vera flagrante contraddizione quotidiana delle nostre leggi e dei nostri tribunali; e noi che ci dedichiamo, anche malgrado il facile umorismo degli incompetenti, a questi studi dolorosi nelle carceri e nei manicomi, noi non intendiamo che questa sia la rappresentazione vera della vita reale. Noi diciamo: o voi accettate con le nostre premesse le nostre conseguenze, ed allora non hanno più ragione d'essere i vostri venti criteri di colpabilità morale, e le nostre conclusioni garantiranno la società, offrendole solo il modo di adattare efficacemente le difese alla varietà delle offese.

O voi non volete accettare i nostri studi biologici e sociali sulla criminalità, ed allora rimanete chiusi nella corazza adamantina dei vostri sillogismi astratti sulla responsabilità morale.

Ma voi non potete accettare dai nuovi studi premesse che svelano le anomalie cioè il pericolo; e dalle vecchie teorie astratte la conseguenza della non responsabilità, per quanto maggiore è l'anormalità, cioè il pericolo. (*Bravo! Bene!*)

Insufficiente è poi il sistema pel risarcimento dei danni che il delinquente produce alla vittima innocente.

Questa, o signori, è una delle chiavi più efficaci che si potrebbero avere, specialmente per certi generi di delinquenza; e vi sono di quelli che da molti anni invocano provvedimenti di questo genere.

Il risarcimento dei danni è una formula astratta, che c'è anche adesso in tutte le sentenze penali di condanna. Si condanna, è vero, come nelle grida spagnuole, al risarcimento dei danni e delle spese; ma poi, siccome la vittima, se non si è costituita parte civile (e per costituirsi parte civile ci vo-

gliono dei danari per pagare gli avvocati) deve fare la causa civile per la liquidazione dei danni, avviene che alla vittima innocente rimane lo sterile conforto di veder condannato il delinquente, che, per esempio, ha orbato la famiglia del capo che la sosteneva col suo lavoro; ma non può fare la causa civile per esser risarcita dei danni. Il delinquente, poi, va all'ergastolo, e nessuno si dà più alcun pensiero delle sue vittime. Or bene, lo Stato deve obbligare il delinquente a risarcire, per quanto può, i danni ingiusti che alla vittima ha arrecati.

Signori, io vorrei trasfondere in voi la mia convinzione e il sentimento che mi agitò l'animo quando, arrivato ad un bagno penale, il direttore, che mi credeva uno dei soliti che vanno a visitare le carceri per una semplice curiosità anzichè per ragioni di studio, mi condusse in cucina, e mi disse: guardi, professore, come sono trattati questi che nei bagni penali sono, per la massima parte, assassini. Vi era là, stesa sulla grande lastra marmorea della cucina del bagno, una lunga fila di polli arrosto (*Si ride*) destinati alla infermeria dei cosiddetti delinquenti cronici. (*Interruzioni*).

Tutti qui dentro abbiamo il diritto e il dovere di esporre le nostre opinioni. (*Benissimo!*)

Il direttore, lo ripeto, mi disse: vede come sono trattati? E io ritenni a stento il fiotto di indignazione morale che dal cuore mi saliva al labbro, perchè io pensavo che nell'ospedale di quella stessa città io non ho visto mai preparati i polli arrosto per i nostri operai che vi erano per servire di studio ai medici e ai chirurghi. (*Benissimo!*)

Lo Stato adunque, organo di sanzioni morali, dia al Pubblico Ministero la facoltà, il dovere di fare eseguire lui il risarcimento civile dei danni, come fa eseguire la condanna penale.

Perchè non è vero che il risarcimento civile dei danni sia un obbligo meramente civile, come un contratto di compra e vendita tra i delinquenti e le vittime. Il risarcimento dei danni per me è conseguenza inevitabile del delitto come la pena.

A tutto questo la relazione ministeriale risponde: che non si è messa tale disposizione in questo progetto di Codice penale, perchè si tratta di una regola di procedura.

Ma io dico prima di tutto, che quando nel Codice penale ci sono tanti favori per i delinquenti, si potrebbero anche violare questi limiti doganali di competenza fra i vari Codici, e mettere almeno una sanzione che garantisca le vit-

time contro i delinquenti. Ma poi nel Codice penale stesso, se io volessi citare tutte le disposizioni che ci sono d'indole procedurale, avrei da abusare della vostra pazienza per parecchio tempo.

Tutto il titolo, per esempio, che concerne l'applicazione della legge penale, riguardo al tempo e ai reati commessi all'estero, non ha che disposizioni d'indole procedurale. Si potrebbe dunque (e secondo me si dovrebbe) mettere un articolo che dicesse: il risarcimento civile dei danni sarà fatto eseguire d'ufficio dal Pubblico Ministero, anche senza bisogno di costituzione della parte civile.

Accennerò ora ai rigori soverchi per i delinquenti meno pericolosi.

Vi è un articolo 50, mi pare, che dice: si avrà la diminuzione dalla metà ai due terzi della pena, quando il delitto sia stato compiuto nell'impeto d'ira, in seguito a provocazione, o per impeto di giusto e intenso dolore.

Io osservo, a proposito di questo articolo (che stando nella parte generale può applicarsi a tutti i delitti) che mi pare troppo rigoroso, per i delinquenti disgraziati anzichè malvagi, il dare a colui che delinque per giusto e intenso dolore, che è una cosa altamente giustificabile, la stessa diminuzione di pena e allo stesso grado di chi delinque per impeto d'ira, in seguito a provocazione.

Moralmente e materialmente sono due scuse diverse tra di loro. Altro è il delinquente che delinque per impeto d'ira, per quanto scusabile, altro è colui che delinque per giusto ed intenso dolore. A questo voi dovete dare una diminuzione maggiore; altrimenti trattandoli alla pari, voi tratterete troppo mitemente il delinquente volgare, e troppo rigorosamente il delinquente scusabile.

Vi è un titolo poi che concerne il concorso dei reati e delle pene. Quando il delinquente commette più delitti punibili con pene temporanee, il disegno dispone che la pena più grave assorbe i due terzi delle pene degli altri delitti. Per cui un condannato, per esempio, che abbia commesso cinque reati, punibili uno con 6 anni, gli altri quattro con 5 anni di reclusione, invece di fare 26 anni come sarebbe la somma, deve subire i 6 anni, più un terzo della somma degli altri; ossia un terzo di 20 che è circa 7; in totale 13 anni invece di 26.

Ora io capisco che vi siano dei casi in cui è impossibile applicare materialmente la pena di tutti i delitti che un furfante abbia commesso; non si può certo condannare un individuo a

90 anni di carcere, per esempio; ma dico che entro i limiti del massimo delle pene, il legislatore doveva stabilire anzitutto il principio che il delinquente subisca le pene per tutti i delitti che ha commessi, quando la somma di queste pene non passi quel tal numero d'anni. Altrimenti signori, si dirà che voi legislatori distinguete i delinquenti all'ingrosso dai delinquenti al minuto, ed ai delinquenti all'ingrosso fate lo sconto del tanto per cento. (*ilarità*).

Vi è poi una figura di reati per cui il progetto ha voluto aggravare la pena in confronto alla legislazione vigente, e che a me pare appunto un aggravamento ingiustificabile. Ci sarebbe a questo proposito da parlare anche delle pene per il duello. Ma me ne astengo, perchè la Commissione ha già svolto le ragioni per cui crede giustamente che sia meglio, in fatto di duello, girare la posizione dando maggiore autorità ed efficacia legale ai giurì d'onore, che servirà ad evitare i duelli sciocchi e veramente punibili, perchè i duelli inevitabili in condizioni dolorosissime io credo che non vi sia legislazione che li possa evitare.

Parlerò invece dell'eccessiva penalità stabilita per gli scioperi.

Il progetto di Codice stabilisce, è vero, la libertà cosiddetta dello sciopero; vale a dire che non si punisce come nella legislazione vigente lo sciopero per sè solo, ma si punisce se è accompagnato da violenze o minacce. Ed io non ho niente da dire: soltanto io trovo eccessiva nel progetto ministeriale e della Commissione la sanzione della pena che si è data per le violenze e minacce che possono essere commesse in occasione di scioperi.

Anzitutto, noi non possiamo credere che fra due o trecento operai o contadini scioperanti non debba esserci un'alzata di voce, un grido di viva e di morte, degli spintoni e che so io. E allora succederà (ed io ne ho già fatto l'esperienza nei nostri tribunali) che saranno dai magistrati ritenute minacce le alzate di voce, e violenze gli spintoni. Quindi credo che bisognerebbe almeno dire: " violenze o minacce gravi. "

Ma poi, quanto alla pena della detenzione fino a 20 mesi per violenze e minacce negli scioperi, io non la credo punto giustificabile, poichè nessuna legislazione straniera ha una pena così esorbitante per le violenze e minacce in caso di sciopero. Inghilterra, Germania, Belgio hanno, per violenze e minacce in occasione di sciopero, la detenzione per non più di tre mesi. Le più rigorose sono l'Ungheria e la Spagna che vanno fino a sei mesi. Ma io non trovo equo che un le-

gislatore italiano, che viene ultimo dopo tante esperienze fatte in questi paesi, dove pure gli scioperi hanno avuto ed hanno tante e tanto gravi manifestazioni, voglia invidia così contro questo reato.

E si noti, per ultimo, che questa pena è assolutamente esorbitante anche di fronte alla pena che le violenze e minacce individuali, anche se premeditate, hanno nello stesso Codice; giacchè queste non sono punite più di un anno.

Vediamo dunque di correggere queste disposizioni assolutamente illiberali, e convinciamoci che in fatto di scioperi, la più giusta è sempre l'opinione dell'onorevole Crispi il quale nel 1878, istituendo per decreto reale la Commissione per studiare le cause degli scioperi stessi, diceva:

" Le pene contro coloro che, a pregiudizio delle industrie, commettono reati, non sono rimedi sufficienti ed adeguati. Le pene in tal caso colpiscono gli effetti senza colpire le cause. Meglio varrebbe investigare queste cause, per eliminarle o renderle meno pericolose alla vita sociale. " Ed infatti, o signori, in Toscana dove il Codice non considera le minacce come elemento punibile negli scioperi ma considera solo la violenza, in Toscana per le diverse e meno tristi condizioni economiche dei lavoratori, gli scioperi sono quasi sconosciuti; e non sono certo i 20 mesi del Codice penale che possono impedire gli scioperi, quando se ne hanno le cause impellenti nelle disgraziate condizioni materiali o morali delle nostre classi lavoratrici.

Ed ora fortunatamente raccolgo le vele e dico una sola parola intorno a quella parte del progetto che concerne le cause che tolgono o diminuiscono l'imputabilità; e soprattutto intorno alla formula che deve dare l'assoluzione generale in questi casi e che secondo me, come secondo la Commissione, è una formula altamente infelice.

Essa infatti impedirà l'assoluzione dei delinquenti scusabili, facilitando l'assoluzione dei delinquenti più temibili.

La formula è così concepita: non sarà punibile colui che avrà delinquito in istato di deficienza o di morbosa alterazione di mente, tale da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti.

Ora, nella pratica, questa formula personifica unicamente il tipo vero e proprio dell'assassino volgare, cui manca completamente, fino dalla nascita, il senso morale. La relazione ministeriale, infatti, spiegando questa formula, che è una delle massime disposizioni del progetto, dice che per deficienza o morbosa alterazione di

mente, si deve intendere alterazione o deficienza di tutte le facoltà psichiche dell'uomo, dalle innate alle acquisite, dalle semplici alle composte (cito le parole testuali) "dalla memoria alla coscienza, dalla intelligenza alla volontà, dal raziocinio al senso morale!"

Orbene, il tipo dell'assassino più temibile, quello che nel classificamento si chiama: per brutale malvagità, è appunto quel delinquente che ha una deficienza congenita di senso morale, che toglie a lui la possibilità di operare altrimenti, perchè è un uomo anormale, il quale non sente il ribrezzo che ciascuno di noi sentirebbe allo spargimento del sangue del proprio simile; è un uomo a cui manca il senso morale.

Orbene, lasciate così com'è questa formula, e voi sancirete certamente, secondo gli irrefutabili studi moderni di antropologia criminale, l'assoluzione di questo tipo di delinquente peggiore e più temibile.

Invece, facciamo un caso pratico, che può capitare, come disgrazia, a ciascuno di noi. Il caso di un uomo onesto, di un padre di famiglia che, sopraggiunto sul luogo, vede un assassino che gli ha ucciso suo figlio, ed erompendo, in lui, il dolore della paternità spenta per sempre, ammazza l'assassino di suo figlio. Ebbene, qui non è il caso di legittima difesa, perchè il figlio è già morto; non è il caso di morbosa alterazione di mente, qui sarà il caso di impeto di giusto dolore, secondo l'articolo 50; ma, allora, egli avrà la reclusione. Ed io dico invece che questo è uomo morale ed onesto che, in questo caso, deve andare impunito. Egli non ha fatto che anticipare l'azione della legge, senza i girigogli della procedura penale; egli ha fatto giustamente giustizia da sè. (*Benissimo!*) È un padre sventurato che deve essere rispettato e compianto, ma non punito, se la coscienza morale deve valere ancora per qualche cosa.

Ebbene, in questa formula, quest'uomo non sarebbe compreso, e sarebbe invece compreso il delinquente nato, per mancanza congenita di senso morale.

Ma poi questa formula arriva al di là. Nell'articolo seguente si continua a mantenere (e nella relazione ministeriale e in quella della Commissione non ho trovato che dieci righe molto incomplete a questo proposito) si continua a mantenere quella figura, oramai scientificamente inammissibile, della semipazzia e della semipossibilità di delinquere; perchè l'articolo dice: quando le condizioni dell'articolo precedente non siano tali da togliere, ma soltanto da grandemente dimi-

nuire la responsabilità dell'individuo, la pena si diminuisce di un sesto, della metà, e via dicendo.

Vale a dire, che si riconosce la semipossibilità di commettere un delitto. Ma questa è una formula, o signori, contro cui, unanimemente, la scienza psichiatrica e la giuridica protestano: perchè l'uomo o è pazzo, o non lo è e di fronte alla legge, la possibilità a delinquere o c'è, o non c'è; e non vi può essere una mezza possibilità pel sì, ed una mezza possibilità pel no. Questo si chiama porre la coscienza di un individuo, in due caselle; nell'una delle quali si metta la saviezza, o la possibilità di resistere alle criminose tendenze, e nell'altra si ponga la pazzia, o la impossibilità di resistere a quelle stesse tendenze. Certo, vi sono dei gradi di maggiore o minore anormalità che avranno influenza nella disciplina dei manicomi criminali; ma voi non potete arrivare alla conseguenza in cui si ostina quest'articolo, contro le unanimi proteste della scienza e della pratica. E notate poi che, oltre all'assurdo della semi-pazzia e della semi-possibilità, l'articolo consacra un altro congegno di ordinamento carcerario. Perchè, nell'articolo 47, la pazzia completa e la impossibilità completa di fare altrimenti può mandare al manicomio criminale; nell'articolo 48, la semi-pazzia e la semi-possibilità mandano ad una inutile casa di custodia, che io non capisco perchè si sia aggiunta al manicomio criminale.

Ma questo articolo consacra un altro principio che, secondo me, costituisce una flagrante contraddizione con altre disposizioni del disegno del Codice: il principio della ubbriachezza. L'articolo 48 dice che, quando un individuo commette un reato, in istato di ubbriachezza, purchè questa non sia stata presa apposta per commettere il reato, viene assoluto, se la ubbriachezza è completa; e se la ubbriachezza è incompleta, la pena può essere diminuita dalla metà ai due terzi, come nel caso della semi-pazzia.

Nella legislazione vigente, gli effetti dell'ubbriachezza sono questi. Il nostro codice vigente, all'articolo 95 dice:

Cuccia. Quale? Ne abbiamo tre di Codici.

Ferri Enrico. Il Codice sardo-italiano, che vale per i tre terzi delle provincie italiane:

"L'ubbriachezza porta il carattere sino a 10 anni invece dell'ergastolo, e via dicendo, se solo quando sia completa, non abituale, senza deliberato proposito."

Con tutte queste circostanze, l'ubbriachezza,

anche completa, vi può dare soltanto la diminuzione del carcere fino a 10 anni.

Ora, nel Codice attuale, invece, l'ubbbriachezza completa, purchè non si sia presa apposta per commettere il delitto (e sarà molto difficile che voi proviate che un tale si sia ubbbriacato apposta per commettere un delitto), manda assolto il delinquente ubbbriaco, e se incompleto, gli dà tale diminuzione di pena che, applicando due articoli di questo Codice, si viene a queste conseguenze. Un parricidio commesso da un ubbbriaco incompletamente, da chi dunque sa ancora qualche cosa di quello che fa, può essere punito con la pena di sei anni di reclusione; per l'omicidio con sevizie, che è uno dei più terribili e spaventosi reati che si possono commettere, se il delinquente era ubbbriaco incompletamente, la pena può essere di tre anni di reclusione, se questo ubbbriaco incompletamente è un ragazzaccio di 17 anni, la pena può essere di un anno e mezzo di reclusione! Ma poi vi è una contraddizione morale nel Codice stesso.

Il Codice, con una innovazione, punisce con l'articolo 470 e seguenti l'ubbbriachezza, come una contravvenzione contro la moralità pubblica e poi a colui che commette questa contravvenzione alla moralità pubblica computa la contravvenzione stessa come scusa, se per essa commette un omicidio! Ora questa è tale contraddizione morale che io non saprei sopportare. (*Bene!*)

Ma, dice la relazione ministeriale, se uno è assolto per ubbbriachezza completa, esso non resta impunito, perchè c'è l'articolo 471. Or bene, signori, sapete quando l'ubbbriaco venga assolto qual pena come contravventore gli spetti? Un ubbbriaco completamente, che commetta un parricidio, un omicidio con gravi sevizie, può, per l'articolo 171, esser condannato al massimo dell'arresto per un anno, oppure all'ammenda.

Notate che non dice "e l'ammenda", c'è l'alternativa: vale a dire che voi potete avere vostro padre ammazzato da un assassino ubbbriaco e questo può, per tutta pena, essere condannato a una multa, solo perchè è ubbbriaco! (*Commenti*).

L'ultima osservazione definitiva che debbo fare nel progetto di Codice riguarda la penalità generale relativa ai reati di sangue, che sono, per me, la piaga più dolorosa del nostro paese, e contro la quale soprattutto deve armarsi il braccio equanime della legge.

Il progetto di Codice porta l'abolizione della pena di morte.

Voi avrete notato che io non mi sono occupato di questa parte del Codice, perchè francamente

questa è diventata ormai una questione accademica.

Non saranno i 5 e 6 delinquenti che voi ammazzate ogni anno, o che forse voi manderete all'ergastolo, per grazia, che ci miglioreranno la criminalità di sangue; la nostra delinquenza conta a migliaia gli omicidii, a decine di migliaia le ferite e percosse; e a questi reati non è applicabile la pena di morte.

Per me dunque la pena di morte non ha importanza pratica. E notate che io sono favorevole all'abolizione della pena di morte, perchè credo, che se anche la volessimo conservare, essa non sarebbe applicata; ora il legislatore non deve mettere nel Codice una pena così grave, come un inutile spauracchio.

Se la pena di morte ci deve essere, si applichi; e nelle proporzioni richieste dalla nostra criminalità di sangue: ma poichè questa oramai ripugna ad una gran parte del sentimento pubblico, che sarà una corrente più o meno artificiale, non lo so, ma vi ripugna, il legislatore, secondo me, non può che abolirla. Quindi io non sono contrario all'abolizione della pena di morte.

Ma quello che non posso ammettere sono le altre conseguenze che dall'abolizione di questa pena suprema si fanno derivare.

Infatti l'abolizione della pena di morte ha portato e porta, nel progetto di Codice, una generale diminuzione di penalità, la quale, secondo me, non è giustificata affatto.

Quale relazione ci può essere fra l'abolizione della pena di morte per l'assassinio, il parricidio e via dicendo e la diminuzione delle pene per i reati di truffa, di grassazione, e anche per gli altri reati di sangue?

Eppure la conseguenza è questa; per una ragione molto evidente che il legislatore, nel fare il Codice penale, tiene questo sistema: esso ha due scale davanti a sè, la scala dei delitti che va dal massimo, il parricidio, al minimo; e dall'altra parte, ha la scala delle pene, che va dalla massima, l'ergastolo e la pena di morte, quando c'è, alla minima, l'arresto e la pena pecuniaria. Or bene, quando c'è la pena di morte, queste due scale si combaciano in un dato punto.

Ma, abolita la pena di morte, il legislatore non lascia le due scale come sono, sostituendo alla pena di morte un'altra pena; esso si crede in obbligo di abbassare tutta la scala della penalità, perchè se, ad esempio, il parricidio era punito prima con la pena di morte, abolita questa, bisogna punirlo coll'ergastolo; quindi l'omicidio semplice, che era punito coll'ergastolo a vita, adesso sarà

punito con 20 anni di ergastolo; la ferita che era punita con 15 anni, lo sarà con 10. E così avete una diminuzione artificiale delle pene per tutti i reati, per una sola ragione di simmetria architettonica del Codice, che francamente non trovo affatto provvida nello stato della criminalità del nostro paese, e ne dò degli esempi.

Nella legislazione vigente i reati massimi, che ammettono la segregazione perpetua dell'individuo dalla società, che si puniscono o con la morte, seguita poi dalla grazia, o coi lavori forzati a vita, sono nelle loro figure 33. Col progetto attuale essi sono ridotti a 9; voi non avete che a prendere il volume più grosso della relazione ministeriale, dove è un utilissimo e comodo prospetto di tutte le penalità che sono state messe nel nuovo progetto, e vedrete che l'ergastolo è stabilito per soli 9 casi, ed è stabilito, secondo me, in alcuni casi nei quali questa pena è veramente soverchia e manca, poi, in altri dove il non averla applicata debbo credere sia stata una svista.

Per esempio; l'omicidio premeditato è punito sempre coll'ergastolo. Questo, o signori, è una nuova ingiustizia per molti delinquenti disgraziati i quali possono commettere un omicidio premeditato senza essere temibili al sommo grado; e come vorreste voi condannarli all'ergastolo?

Un uomo riceve un'atroce ingiuria e sente dentro di sé il dolore spasmodico di questa offesa alla sua dignità personale. Ma egli ha un senso morale che lo fa resistere all'impulso istantaneo di ammazzare l'offensore; egli si trattiene, e va solo col suo dolore, e premedita. La premeditazione può rappresentare per lui la lotta fra il senso morale che cerca resistere, e l'atroce dolore che lo spinge ad uccidere l'offensore. Finalmente quest'uomo onesto fino allora, che non era un attaccabrighe, ma un uomo che sentiva altamente di sé, soccombe nella lotta psicologica e si lascia trascinare all'omicidio del suo atroce offensore. Ma l'omicidio premeditato, portando irremissibilmente l'ergastolo, egli sarà, senz'altro, condannato all'ergastolo, mentre egli può essere ed è molto meno terribile di coloro ai quali, il progetto riserba la pena soltanto temporanea.

Infatti, l'omicidio per mandato non porta mai la pena dell'ergastolo, ma la pena della reclusione sino a 24 anni. Ma il sicario che uccide un uomo, solo perchè un mandante gli ha pagato il prezzo del suo delitto, non è forse uno dei delinquenti più terribili di questo mondo?

Una voce. È stato modificato.

Ferri Enrico. Io non parlo delle proposte della

Commissione, ma del progetto ministeriale... ma non basta; il progetto arriva a dire che se il mandatario uccide la vittima, anche per motivi proprii, la pena del mandante viene diminuita; vale a dire che da un nuovo motivo criminoso nel mandatario ne deriva un'attenuazione, per la responsabilità del mandante che al sicario ha detto, va, ti pago per uccidere.

Ma queste sono contraddizioni morali, sono sviste che io sentiva il dovere di rilevare innanzi a voi. E c'è qualche cosa di peggio ancora; l'ergastolo non è dato per una figura di reato che deve far rabbrivire qualunque persona, voglio dire l'omicidio con sevizie. È il caso di colui che, per sfogare la sua vendetta, non solo ammazza la vittima presignata, ma la sottopone a gravi sevizie, a torture, e poi, col colpo di grazia, come dicono i delinquenti, la finisce.

Ebbene, questo che è per me il massimo dei reati che un uomo possa commettere su questa terra, non è punito coll'ergastolo, ma colla semplice reclusione, da 22 a 24 anni.

Qui adunque, o signori, non c'è affatto proporzione nella penalità per i reati di sangue, contro i quali invece un Codice penale dovrebbe più efficacemente provvedere.

Signori, queste erano le culminanti e non le sole critiche che volevo presentare a voi e che mi portano a concludere che questo progetto di Codice penale ha bisogno di molte e gravi correzioni. Ripeto: se io avrò assicurazione che i maggiori degli inconvenienti morali e sociali che si trovano in questo progetto saranno tolti, voterò il Codice, perchè prima di tutto non sono così ingenuo per pretendere che oggi un ministro guardasigilli possa venirci innanzi con un progetto di Codice penale tutto ispirato ai nuovi studi biologici; io non domando questo.

Domando soltanto che il legislatore, smettendo l'amore eccessivo per le teorie astratte e per i sillogismi, preferisca un poco la realtà positiva.

E sarei favorevole al nuovo Codice anche per un'altra ragione; perchè, cioè, una volta unificata la nostra legislazione penale, che è un vero bisogno politico per il nostro paese, saranno più facili quelle parziali riforme che l'esperienza quotidiana dimostrerà necessarie; mentre ora, con i tre Codici che vigono in Italia, queste parziali riforme legislative, che sono le più utili e le più facili a farsi, sono assolutamente impossibili. Per queste ragioni, voterò la unificazione delle leggi penali; e la voterò, a queste condizioni, anche perchè io credo che il nostro Governo, oltre alla promulgazione del Codice penale, manterrà il pro-

gramma che inaugurava la Legislatura presente quando diceva che, in uno Stato civile, il diritto di punire deve andare di conserva col dovere di educare.

Io spero che il Governo penserà a quelle radicali riforme economiche educative ed amministrative, che sono veramente la sorgente prima e più feconda di prevenzione sociale della delinquenza. Ma intanto, fino a che il legislatore provveda a queste riforme radicali, che io invoco ed invocherò di giorno in giorno, domando che, nel Codice penale, il legislatore raffermi la coscienza e tuteli la sicurezza degli onesti contro i delinquenti! (*Vive approvazioni — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Franchetti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Franchetti. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al Codice penale.

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole Pellegrini.

(*Molti deputati stanno congratulandosi con l'onorevole Ferri Enrico*).

Prego gli onorevoli deputati di riprendere i loro posti, altrimenti la discussione non può continuare.

Onorevole Pellegrini, ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Signori, io non esordirò come esordiva il valente oratore, al cui bicchiere ho voluto accostare le labbra, perchè un po' del miele della sua eloquenza, lo condisse.

Non esordirò promettendo di non elevare il mio discorso fino alle ardue vette della scienza. Sarebbe come dire: non volerò, al che ognuno di voi risponderrebbe: bella forza! non ha le ali.

Ma fossi pure atto a voli scientifici, in verità me ne asterrei, signori, perchè il discorso dell'onorevole Ferri ha circondato la scienza di una aureola di discredito, pronunziando che ell'è qualche cosa di astratto, che non tocca la vita o che la tocca così poco che non trova applicazione alcuna nelle leggi fatte per disciplinarla;

tanto poco, diceva l'oratore, che un Codice penale può essere opera egregia di un Assemblea, composta di uomini estranei alle discipline legislative; e che, diceva, o per lo meno, pensava, in una discussione deliberatrice di un Codice penale, l'ordine del giorno favorevole poteva essere presentato da un insigne matematico...

Io prendo atto, o signori, di queste dichiarazioni dell'onorevole Ferri, perchè queste conclusioni mitigano in me il sentimento della nativa povertà del mio ingegno, e della tenuità dei miei studi: sentimento allarmato un giorno dall'annuncio del sorgere all'orizzonte del mondo intellettuale d'una nuova scienza penale: la scienza *positiva*, cui apparteneva amareggiare gli ultimi anni del Carrara, gabellato come il rappresentante di una scienza *classica* moribonda sotto i colpi d'una scienza nuova di cui i campioni dicevano *ceci tuera cetera*. Ond'è che io diceva a me stesso: ma puoi tu vestire la toga in Italia, in un fóro in cui stanno le orme luminose di un Pasquale Stanislao Mancini, se ignori i tesori di questa scienza penale positiva, che sovverte dalle ime fondamentali le tue formule viete e classiche e convince di una relativa barbarie i maestri tuoi, i rappresentanti più insigni dell'antico sapere?

Ad ogni modo io pensava: verrà di in cui anch'io conoscerò l'arcana dottrina: perchè non vi è filosofia la quale non sciolga presto o tardi le sue promesse: le promesse che la prefazione d'ogni libro annunzia e che una pagina del libro terrà, ammenochè quella pagina manchi, come avviene nell'opera immensa di Augusto Comte, e in tutte le altre che preconizzano soluzioni fondamentali della scientifica controversia, e in conclusione non sciolgono niente...

Codesto giorno, il giorno della definitiva eclosione della nuova scienza penale, credetti prossimo quando fu indetto in Roma un Congresso su cui aleggiava il nuovo spirito: ma oimè! tutti fummo compresi da una grande malinconia quando vedemmo annunziate come l'ultima espressione della grande dottrina sentenze come questa: la pena di morte è legittima e buona perchè serve alla grande legge della selezione! (*Si ride*).

I delinquenti accoppiati sono morti, e non figliano: i buoni restano, la specie migliora, ecco *la selezione*. La qual cosa ci ha dimostrato che i Congressi sono tutti eguali. (*ilarità*).

L'accademia di Francia portata in una piazza o in un teatro, non migliora per questo. Ma la mia speranza non si scoraggia. Un progetto di Codice penale era covato da quelle alte menti che Gohet chiama con un nome che io non posso pro-

nunziare, perchè sono condannato a non dire le madri (*Ilarità*) ed io mi diceva: questo Codice penale sarà la pietra di paragone delle scuole rivali, della scuola classica e della scuola positiva, e dalle proposte dei positivisti apparirà infine se verace o bugiarda la scienza che io professo e da cui traggio la vita in modo classico, con idee classiche.

E pensando ai campioni che sarebbero discesi in arringo, io pensava al nostro formoso Ferri, perchè io respiro le aure di Atene, e professo che un uomo di alto ingegno è sempre un uomo avvenente. (*Ilarità*) C'è una cosa evidente. Se una statua di Fidia parlasse non potrebbe dire delle cose sciocche.

Costa Andrea. Chi lo sa!

Pellegrini. L'onorevole Costa conosce in questa Camera o fuori qualche sapiente che non sia un bell'uomo? (*Si ride*).

Costa Andrea. Socrate!

Pellegrini. Socrate! La bruttezza di Socrate è mito. Se voi viveste ai tempi di Socrate vi consiglieri di non fare a fidanzanza sulle bruttezze di Socrate, e di diffidare delle sue seduzioni... ma su ciò, se vi piace, ce ne riferiremo all'onorevole Bonghi, (*Ilarità*) all'onorevole Bonghi che tanto bene conosce Socrate, in Platone che egli ha tradotto (*Interruzioni*) si tradotto e bellamente appropriato al nostro gusto.

Dunque, dicevo io guardava al Ferri con l'occhio del tirone avido di apprendere, o dell'uccelletto di cui parla Dante che intende l'occhio, al mattino:

« fiso aspettando pur che l'alba nasca. »

(*Interruzioni*). Non garantisco l'esattezza delle mie citazioni. (*Ilarità*).

Ora, che avviene? Si apre la discussione: il caso mi prepara una situazione tragica: parlare dopo Ferri. Ad ogni modo udiamo prima Ferri. E vi prego, signori, di credere che non ho trascurato la parola di questo elegante oratore per coltivare le mie parole: coltura di cui comprendo la inutilità disperata: tanto che mi ritrovo qui con una serie di cartelle, tutte segnate del pensiero dell'onorevole Ferri, senza un rigo del mio.

Ebbene, signori, lo dico senza spirito d'irriverenza verso il nostro amico, ma lo dico per tranquillare la gioventù studiosa e per incoraggiare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Una voce. Non c'è.

Pellegrini. Non c'è? ebbene ciò vuol dire che il Codice penale, apparentemente, non lo riguarda: tanto è vero che l'onorevole Ferri diceva dianzi: il

Codice si fa da un guardasigilli, per gli affari penali, dal ministro dell'interno, per gli affari della sicurezza pubblica, dal ministro della economia pubblica per ciò che tocca il commercio, e dell'onorevole Boselli non parlava: per incoraggiare dicevo il ministro dell'istruzione a proseguire gli emolumenti ai professori della scienza penale classica, essendo oramai evidente che, finora, non c'è nulla di più utile sul mercato.

Se non che, signori, dei risultati scientificamente negativi della nuova dottrina neppur avrei parlato se non sentissi la necessità di combattere un conato, direi inarticolato, di repressione regolamentare. Ed invero la scuola positiva ha lasciato le vecchie formule legislative intatte, ma, da quanto udivo dianzi, pretende circondare il Codice di un'atmosfera spaventosa, satura di sfavore verso i rei detenuti: e pensa con sacro orrore ai panini gravidi...

Una voce. I polli arrosto!

Pellegrini. ...I polli arrosto di cui ci parlava indignato l'onorevole Ferri.

L'onorevole Ferri difatti non vuol polli arrosto: al contrario! Ed è dell'opinione del carceriere che a lui diceva: *i miei carcerati mangiano polli arrosto, e fuori c'è gente che muore di fame*. Dal qual modo di vedere dell'onorevole Ferri risulterebbe, mi sembra, questa conseguenza: siccome è provato che nel mondo ci sono degli uomini liberi che muoiono di fame, così i carcerati saranno condannati dal Governo a non mangiare e così i delinquenti non si troveranno in una condizione privilegiata in paragone ai galantuomini. (*Ilarità*).

Sì, l'argomento dell'onorevole Ferri reca a questo; poichè se voi stabilite un parallelo fra la vita del carcerato e quella del proletario esposto tutti i giorni ad orrende privazioni, voi finirete per mettere i condannati fuori della legge. Dire: il detenuto non abbia niente di ciò che manca al proletario per gli usi della vita, è una formula troppo positivista, e troppo stona col profilo bello dell'onorevole Ferri, (*Ilarità*) indignato ancora per le spazzette da denti, che egli si scandalizzò di trovare nelle celle: quasi che codesti arnesi non sieno una eccellente difesa contro lo scorbuto...

Intanto siamo lecito deplorare che voci da questa Camera scendano nei dolorosi ospizi di pena, ad incitare i carcerieri e i direttori delle carceri a grandi rigori.

Una voce. E i regolamenti?

Pellegrini. Ma tra un regolamento applicato con la scuola positiva, ed un regolamento applicato con la scuola classica troppo ci corre! (*Ilarità*). Checchè sia di ciò, constato che la scuola nuova in-

siste principalmente sopra istituti che non sono una sua specialità, perchè sono proposti nel Codice presentato dall'onorevole Zanardelli, e dice: vogliamo i manicomi criminali. E, con questo, entro nella esposizione delle mie idee, dando ad esse la forma della polemica perchè più viva e meno tediosa.

Signor presidente, Le giuro che io soffriva quando Ella lasciava che il preopinante svolgesse innanzi alla Camera la sua teoria sui manicomi penali, da cui risulta che tre dottori di leggi, giudici di tribunale hanno autorità di decretare matto un inquisito, e sulla fede di un rescritto di Marco Aurelio, (*Ilarità*) (che l'onorevole Ferri qui nella patria di Ulpiano ci ha gabellato come un grande giureconsulto) possono rendere una cosa giudicata in tema di patologia.

Dunque, secondo l'onorevole Ferri avremo col nuovo Codice dei folli *de part le Roi!* (*Ilarità*). Senonchè l'equivoco in cui l'onorevole Ferri versa è evidente. I furiosi furono in ogni tempo legati, nè si è mai aspettato che Prisco uccidesse sua moglie, per impedirgli di uccidere la moglie del suo vicino.

E la quistione sta appunto in questi termini: la reclusione per titolo di mania pericolosa appartiene all'autorità giudiziaria, ed è condizionata alla perpetrazione di un delitto, ovvero è del dominio dell'autorità amministrativa, tutrice della pubblica sicurezza? Nè questo ufficio di semplice prevenzione manca, in Italia. Certo, il presidente del Consiglio dei ministri, Francesco Crispi, non confesserà innanzi alla Camera che da noi un pazzo possa circolare e minacciare l'altrui vita fino a che per sentenza di pretori o di tribunali venga dichiarato pazzo.

La sicurezza pubblica non si deve difendere dagli ammalati pericolosi per magistero di giudizi e di sentenze: nè è istituto d'uomini di toga sentenziare sulla patologia dei loro contemporanei. Questo è ufficio dell'arte sanitaria che il mio amico Pantano non esercita per filantropia...

Voci. E Panizza.

Pellegrini. Per il mio amico Panizza l'esercizio dell'arte di Esculapio è filantropia, ma per l'onorevole mio amico Pantano la cosa sta come dicevo. (*Ilarità*).

Dunque, o signori, *manicomii criminali*, pazzia e crimine, implicano una contraddizione giuridica e morale: ed è bené strano che l'onorevole Ferri parlasse di codesti manicomi come d'un raggio di luce penetrato nel progetto. Raggio di luce? Sarebbe il caso di dire raggio di tenèbre.

Del resto, signori, chi dice coll'articolo 47 del

progetto, morbosa alterazione di mente non dice, ancora malattia permanente: nè la patologica moderna esclude la momentanea alterazione dell'organo del pensiero e della volontà, determinata da un improvvisa profonda scossa del sistema nervoso.

La biologia, la psicologia, la antropologia, di cui abbiamo qui un valente campione, il Ferri, non hanno mai preteso che cotesta vibrazione anomala debba rimanere impressa nella carne e nei nervi dell'autore del reato, per modo da perpetuare il pericolo e rendere necessaria o utile una cura medica.

Spesso l'impeto maniaco, suscitato da un fatto transitorio, si risolve in un reato, e si esaurisce nell'azione criminosa rispondente alla passione improvvisamente eccitata.

Chi dirà che l'Alfieri quando ruppe il capo al suo cameriere farneticando di febbre (forse di febbre amorosa) dovesse dirsi affetto da una mania che dovesse perpetuarsi nel tempo, e procurare al poeta la reclusione in un manicomio criminale?

Ridotta a questi termini di evidenza, la quistione è risolta senza che sia mestieri discendere a considerazioni indegne della Camera: come la considerazione delle famiglie che domandano manicomi criminali, perchè i loro matti non vadano ricoverati insieme a matti delinquenti.

Se, come il preopinante crede, vi hanno famiglie che nutrono questa singolare vanità, chi vieta dotare i manicomi comuni di speciali sezioni nelle quali si rinchiudano quei dementi su cui l'infelice destino abbia fatto cadere la macchia del reato? Nè raccolgo la interruzione che mi avverte che così dicendo finisco anch'io per ammettere i manicomi criminali.

La sezione speciale del manicomio comune, non ha nulla di comune coll'Istituto preconizzato nel disegno di legge.

Nel manicomio comune i folli innocui o pericolosi non entrano per sentenza di giudice, ma per provvedimento amministrativo, senza aspettare che un reato sia commesso e indipendentemente da qualsiasi incriminazione. Ecco la differenza tra cosa e cosa: ecco dimostrato, io credo, che l'onorevole Zanardelli mal provvide quando considerò la reclusione dei dementi come una attinenza del magistero penale, e scrisse l'alinea dell'articolo 47.

Io negherò il mio voto al disegno di legge per una ragione politica, perchè il nuovo Codice dovrebbe essere pubblicato non più tardi del 31 dicembre 1888. Ora, perchè il nuovo Codice non

sia una vana espressione, occorre trovi disposta, apparecchiata una serie di istituti penitenziari, dei quali non si può parlare senza terrore dell'onorevole Magliani.

Gli Istituti carcerari decretati dal nuovo Codice, smentendo il vanto che è consegnato nella relazione ministeriale, sono più numerosi che gli Istituti carcerari attuali. Io ho fatto qui un elenco da cui risulta che secondo il nuovo Codice, colla surrogazione alla detenzione, alla reclusione ed agli arresti, di speciali sezioni di carcere, si hanno in realtà sette nuove forme d'Istituto penale, senza contare le case di custodia.

Ora io domando alla Camera, è egli possibile votare il Codice penale, (ciò che vuol dire una spesa indeterminata) senza che il guardasigilli accompagni il progetto di riforma colla indicazione di un preventivo qualunque?

È impossibile votare una spesa senza un corrispondente stanziamento di fondi; ed è enorme, che il ministro proponente non accenni punto a questo elemento del problema, che è un elemento importantissimo, perchè rappresenta la necessità stessa delle cose, cui è subordinata la attuazione del disegno.

Ancora, combatto il Codice per che, intende a ritroso dei voti della scienza, ed affida al giudice, nel tema delle pene, una latitudine soverchia, che si risolve in turpe arbitrio, e in odiosa disuguaglianza di trattamento tra inquisito e inquisito.

Cuccia. È questione di grado.

Pellegrini. Onorevole Cuccia, la questione dei gradi secondo il Codice del 1859 è coordinata al magistero delle circostanze attenuanti inducenti per legge una determinata discesa nella scala penale. Ma col progetto nuovo il giudice nel caso addotto dall'onorevole Ferri, il giudice che è in facoltà di applicare la detenzione da 12 a 24 anni, potrà senza violare la legge applicare 24 anni qualunque sia la condizione pietosa e favorevole in cui gli si presenterà l'imputato. E il guaio si complica nei giudizi per giurati di un attentato al diritto della giuria.

Abolite le circostanze attenuanti, e la editale diminuzione di pena che ne consegue, la Corte non potrà essere obbligata a irrogazione di pena al di sotto del *maximum* come oggi avviene, essendo noto, che negli ordini attuali la giuria, che afferma il reato, può affermare, se così il caso porge, le circostanze attenuanti, ed affermando le circostanze attenuanti, costringere la Corte ad una certa equazione tra il reato e la pena.

Onorevoli colleghi della Commissione, voi lo vedete, il progetto che voi avete subito...

Cuccia. No! no!

Pellegrini. Sì, lo avete subito, e si intende per considerazioni nobilissime, per ragioni che non sono senza precedenti parlamentari... affida al giudice una balia sconfinata. Ma non soltanto, o signori, l'arbitrio è lasciato al giudice in quanto attiene alla quantità della pena. L'arbitrio cade nella irrogazione stessa della pena.

Accenno all'istituto della riprensione giudiziale, ed all'articolo 27 ov'è detto: *alla detenzione ed all'arresto non eccedenti un mese, si può sostituire la riprensione giudiziale*; il che vuol dire che il giudice può dire al delinquente: voi avete commesso un reato. Avete fatto male: ebbene: non lo fate più. Al che il delinquente risponde: non lo farò più! (*Uarità*).

Si può egli dare, signori, una più strana trasposizione del diritto di grazia dal Sovrano nei giudicanti?

Ma si dice: la riprensione giudiziale non è cosa nuova. E la relazione ministeriale attribuisce questo bel trovato al Codice del 1859. Ebbene, l'onorevole guardasigilli ha dimenticato che nel Codice del 1859 la riprensione giudiziaria è pena *accessoria*.

Nocito. Era anche pena principale.

Pellegrini. Signore, la prego di considerare che il Codice del 1859 dispone che la ammonizione, pena accessoria, possa in casi espressamente determinati dalla legge applicarsi separatamente. Ma se Ella svolge quel Codice non troverà nessun caso in cui la ammonizione funga da pena unica.

Questo si dava nel Codice albertino nel tema dell'ingiuria. Ebbene, signori, ecco come si scrive la storia nelle relazioni ministeriali! Ecco, come i cursori del poeta che nell'infinito stadio della storia trasmettono gli uni agli altri le lampade della vita, si fanno un dovere di trasmettersi la scintilla della verità!

Ed, ora signori, questa Camera cui ci onoriamo tutti di appartenere, vorrà ella consacrare queste abdicazioni del legislatore: questa remissione della pena all'arbitrio dei giudici, per cui un uomo che dovrebbe andare confinato in un carcere, più o meno duro, per un mese (non breve spazio della vita umana) riceverà dal signor pretore il favore sovrano della dolce libertà: sol perchè piacerà al pretore mostrarsi buon principe!

Io non mi aspetto dal guardasigilli una risposta che ecciterebbe la indifferenza di legislatori savi come noi siamo, volevo dire come voi siete: "sono piccoli reati quelli che sono punibili con un mese di detenzione: la questione è dunque di poco peso."

La legge deve essere sollecita nell'ostare ai

primi timidi saggi della delinquenza. I piccoli reati sono la scala che mena ai grandi misfatti. E il legislatore, che dica: mi disinteressa dei piccoli reati, è un legislatore da manicomio (in questo caso sarei d'accordo coll'onorevole Ferri) criminale. Ma, si dice, alla riprensione si accompagna l'obbligo nel delinquente di promettere di non più rompere, per esempio, i lampioni della sua città natale. (*Si ride*). Ebbene! È cotesta una cosa seria?

Nè più rigida, direi più virile è la legge quando provvedendo all'esecuzione delle più gravi pene, ingegnosamente avvisa troncarne il corso con la liberazione condizionale, e coll'applicazione del detenuto a lavori di utilità nazionale, patriottici. (*Si ride*).

Quali sono, io mi domando, i lavori patriottici cui potranno destinarsi i delinquenti nati di cui ragionava l'onorevole Ferri? Ecco un condannato a 24 anni di reclusione: la cosa è grave, ne convengo, e se il tristo giuoco potesse finire prima che la candela, sarebbe un bene per tutti, lo ammetto! Ma qual sarà il *Deus ex machina* che interverrà provvido nei destini del detenuto? Ecco la questione che io pongo all'onorevole Zanardelli, e cui non potrà egli rispondere se non così: *il direttore dello stabilimento*.

Ed ecco, in verità, un istituto di una semplicità meravigliosa. Ecco l'indefinito e indefinibile divenuto legge, l'ufficiale carcerario che riconduce alla porta il suo ospite, se così gli piace: la cosa giudicata che svanisce innanzi a un certificato di buona condotta!

Nè permetto che mi si dica: voi siete crudele: voi appartenete alla scuola penale nuova, se negate il viaggio possibile della psiche dal male al bene per le vie dolorose della espiazione.

Respingerei la ingiuria. Io chiedo qualche cosa di meglio di ciò che il ministro viene escogitando: perchè prima di tutto non voglio ingiustizie, non voglio disuguaglianze, non voglio arbitri: e non ho mai pensato di affidare a direttori di carceri il Ministero di scrutare il cuore dei carcerati e di spiare nelle intime latebre il risveglio della virtù.

Signor presidente, forse io esco dalla discussione generale. Ma in realtà la discussione generale non è, e non può essere, nel caso nostro, che una discussione di articoli.

Poichè per discussione generale in massima s'intende lo esame del principio informatore della legge: come sarebbe nelle leggi delle convenzioni il principio dell'esercizio privato. Ma possiamo noi fare qui una discussione generale di un Codice

penale discutendo se sia utile un Codice penale? (*Harità*) oppure: se sia utile che in un Codice penale ci siano delle pene? (*Harità*.) Che poi, sia buono unificare la legislazione penale, tutto il mondo lo comprende (*Interruzioni*) e non è possibile, con tutta la buona volontà di leticare, di discutere su ciò.

E allora che cosa è questa discussione generale? E che sarà la particolare? (*Harità*). Intanto mi sia lecito di accusare il progetto di aver fatto una deplorabile confusione della morale col diritto, di aver dimenticato il motto di Bentham: *La morale e il diritto hanno un medesimo centro ed una diversa periferia*.

Poichè, si sa, la Morale ha più grandi braccia che il Diritto: agli occhi di lei è cattivo tutto ciò che non è buono; (il dottor De la Palisse non direbbe diversamente) ma agli occhi della legge penale non è male repressibile se non ciò che attacca la sicurezza sociale, se non ciò che impedisce alla Società di vivere.

Ora avviene, signori, che il progetto trapassando i confini del diritto, fa delle incursioni nei domini della morale, vendicando peccati estremamente veniali. Per esempio, l'onorevole guardasigilli ha supposto il caso di un marito separato legalmente dalla moglie, abbandonato e... deriso il quale tenga una... relazione... cordiale (debbo io domandare il Comitato segreto?) Ebbene: codesto fatto agli occhi pudibondi del progetto è reato. Ma, io domando, (sebbene assolutamente disinteressato in codesto affare) quale serio rimprovero si può fare all'uomo infelice che trovandosi in codeste condizioni coniugali negative... E che direbbe l'onorevole guardasigilli se un giorno, che, nell'interesse del dicastero della giustizia auguro lontano, egli, indossata nuovamente la toga, assistesse un inquisito di *concubinato* nelle pietose circostanze descritte dal progetto? Nella tragedia, un personaggio chiede che far doveva certo combattente oppresso dal numero e Corneille risponde col celebre: *Qu' il mourut!*... Ma codesta è tragedia, e nella vita comune, bisogna vivere, nè ad un uomo si possono chiedere certe abnegazioni... È evidente d'altronde che la incriminazione non si giustifica per sole considerazioni etiche, ma a ciò deve indurre la ragione politica, criterio massimo di un Codice penale.

Senonchè il progetto, con subito trapasso dalla morale stretta alla morale larga, dopo aver inferito contro i mariti separati... indulge ad un'altra meno interessante specie di mariti: quelli che procurano delle relazioni alla propria con-

sorte... e, riguardoso, non si permette irrogar pena se non quando il lenocinio si espliciti per mezzo di violenza, ovvero di *insidie*. Di insidie! Come se il favoreggiamento della prostituzione della moglie, (scusatemi, signori, io non posso discutendo un Codice penale pronunziare soltanto nomi di virtù cardinali) avesse mestieri, per essere orribile, di esplicarsi per mezzo di *insidie*! (*Si ride*).

Io potrei rimproverare al progetto cento articoli in cui si ommette, nella considerazione del reato, l'elemento essenziale del danno.

Io conoseo un'arringa dell'onorevole Mancini, che consiste in una parola sola. Parrà strano che ci sia un'arringa dell'onorevole Mancini, fatta di una sola parola. (*Ilarità*). *Non ci è reato perchè non c'è danno*.

Ebbene, il Codice, (valga un esempio per tutti), contempla la parola offensiva pronunciata, in privato, contro il principe, e la punisce con cinque anni di *detenzione*.

Ora, o signori, io vi domando di essere abbastanza cortesi per non supporre che l'uomo che vi parla sia un demonte; di farmi l'onore di credere che io non mi avviso discutere il progetto di Codice del regno d'Italia seguendo i criteri rispondenti alle leggi della città del Sole o di qualche altra terra di utopia meno fantastica e forse più vicina a noi che altri non creda.

Io discuto il Codice coi criterii propri di un Codice, se la parola corre, *monarchico*.

Ma io domando: è seria la proposta di reprimere con cinque anni di detenzione una parola ingiuriosa detta contro il Re!

È immaginabile che si trovi in questo *lubricum linguae* verso il Re, il *danno* dell'ingiuria diretta contro un mortale qualunque: per esempio, un semplice venditore di formaggio?

Un Re, mi pare, è un personaggio, è una istituzione che appartiene alla storia; che vive, dirò, sotto gli occhi della storia: cui non può recar fama buona o rea il detto dell'ingiuriatore, ma sibbene la grande, la ferrea voce degli eventi in cui si risolve la influenza di un Capo di Stato.

Ora, se voi non potete dire il Re danneggiato dalla ingiuria di cui discutiamo, la vostra legge non è giusta ma piaggiatrice.

Epperò non mi si dica, come già mi udii dire: siete un uomo liberale, e venite a combattere il Codice nuovo, opera liberale di un guardasigilli liberale... degno figlio della liberalissima Brescia, (*Forse! forse!*) la lionessa d'Italia.

Alle quali invettive rispondo che non altro curo che il bene del mio paese di cui è parte

non ultima l'onore scientifico, nè posso ammettere che nel 1888, dopo 25 anni di laboriosa gestazione, venga fuori un Codice che segni un regresso nei principii elementari del diritto. Ecco che cosa non voglio.

Ancora, o signori: è punito il duello. La cosa è dubbiosa. Consentiamola tuttavia; ma (cosa immensa!) son puniti anche i testimoni. E sono puniti i testimoni, mentre, se testimoni non ci sono, il duello è punito più severamente.

Ma, se riconoscete che i padrini rendono un servizio alla società, impedendo quel maggiore reato che è il duello non regolato da padrini; se questo servizio voi non potete disconoscere, come potete punire i padrini? Ciò è logico?

È immaginabile che mentre il legislatore, pur vietando il duello, lo distingue dall'assassinio, colpisca coloro all'opera umana dei quali si deve se il duello non degenera in assassinio?

E notate, signori, che se vi ha caso in cui si debba andar adagio con le sanzioni penali questo si è del duello. Strano reato, che questa Assemblea incriminerà — sebbene nessuno tra voi, onorevoli colleghi, vorrebbe giurare di non commetterlo... alla prima occasione!

Ma, o signori, c'è un limite a tutto; c'è qualche cosa che, come dice Laroche Foucauld, supera la sensibilità, ed è questo: il progetto, assolutamente fuori di senno contro il duello, dice reato la divulgazione del rifiuto della sfida: fatto, nonchè lecito, assolutamente doveroso innanzi alla legge!! E se codesto non è un colmo, rinunzio a trovarne uno!

Ancora, mi dolgo delle formule vaghe, e pericolose perchè vaghe, di cui il progetto è sparso.

Per esempio, nel tema della libertà dell'industria e del lavoro. (*Molti deputati si affollano intorno all'oratore per modo che la sua voce giunge a mala pena agli stenografi. — Conversazioni al banco della Commissione*)... Si pensò di far opera di libertà e di giustizia scrivendo nel sullodato progetto questa formula apparentemente benigna; e punito colui che "con violenza o minaccia impedisce o restringe la libertà del lavoro."

Ebbene, codesta formula è sovranamente elastica ed insidiosa. Supponete il caso di una grande competizione di lavoro tra operai indigeni e forestieri, che, come avviene a Marsiglia (e potrei citare altri paesi) dia luogo ad uno di quei conflitti che nessuno spirito ragionevole può ascrivere a malevolenza internazionale; supponete, dicevo, che in cosiffatte circostanze un giornale

indirizzi qualche minaccia a quegli imprenditori che non licenzino gli operai forestieri. Ebbene codesto, nel progetto, sarà un reato punibile con detenzione fino a venti mesi!

Questo, per gli imprenditori.

In relazione agli operai scioperanti ed alla legittima coalizione intesa alla elevazione delle mercedi, sacro diritto di questa primordiale proprietà che è il lavoro, la legge annunzia concetti non meno vaghi e pericolosi.

Per esempio. Il solito giornale incoraggia allo sciopero, minaccia gli operai che accettano un prezzo minore: gli operai smettono le opere. Ecco un reato, punito dall'articolo 157!

Ma io domando: doveva esserci promessa da tanto tempo una legge che governasse gli scioperi, dovea essere, per amor di meglio, respinta la formula dell'onorevole Boneschi (no: la formula Boneschi fu accettata) la formula che metteva i reati di sciopero tra i reati comuni contro le persone; doveva essere respinta questa legge, doveva essere preconizzato il regolamento degli scioperi per venire a questo articolo 157? ad un articolo che non parla di minacce concrete, dirette da individuo a individuo, ma di qualcosa di generale e di indeterminato che può benissimo rientrare negli uffici della stampa o della parola pronunciata nei comizi o nelle conferenze?

Ebbene, o signori, tutto questo è intollerabile. Ma io finirò qui i miei lamenti, perchè, evidentemente i lamenti sono contagiosi e recano noia... (*Interruzione*). Del resto, quando io parlo, non c'è nessuno che si annoi più di me... (*ilarità*). Senonchè, come potrei tacere del metodo di redazione per cui il progetto si dispensa in cento luoghi di indicare in quali maniere di fatti debbano, agli occhi del giudice, esplicitarsi i reati raccomandati alla sua vendetta?

Volete che i Codici riconoscano, in certe opere umane, un reato? Indicatele. Dite gli estremi soggettivi ed obiettivi in cui necessariamente si esplica l'azione che merita la pena.

Epperò nei reati contro la proprietà si dice: colui che sottrae la cosa altrui all'altrui possesso commette un furto. Ci è qui un'indicazione del fatto che fu veicolo del pensiero delittuoso che menomò la sicurezza e produsse il danno individuale e sociale. Ora succede, o signori, che nel progetto vengano fuori formule come queste: chiunque commette un *fatto diretto* contro la libertà individuale e la vita del Re, ovvero *diretto* contro l'unità della patria!

Ora vedete la differenza tra Codici e Codici. Il Codice del 59 diceva: " chiunque commette at-

tentato che ha per oggetto di cangiare la forma di Governo. „ Il Codice vecchio, adunque, non ebbe, è vero, il patriottismo di nominare certi reati, reati contro la patria: ma scientificamente esatto e prudente quant'era possibile, cominciò per accennare a qualche cosa di concreto col vocabolo *attentato* e poi soggiunse: " l'attentato si verifica quando vi sono atti esecutivi. „ Ecco una formula che permette al magistrato di riconoscere l'atto incriminato e la presenza del reato, perchè la scienza si fa avanti, e, interpretando le parole *atto esecutivo*, chiarisce il concetto di un atto non soltanto remoto e preparatorio, ma sibbene di un vero e proprio *attacco* al diritto od all'istituto politico: e, per conseguenza, di un atto *idoneo* al conseguimento del fine delittuoso. Con queste definizioni, ecco il giudice in carreggiata! Ma limitarsi a dire: mando all'ergastolo chi commette un'atto diretto contro l'unità della patria, è abbracciare tutta un'infinita varietà di manifestazioni di pensiero delittuoso: una lettera, un discorso, una parola: come una violenza individuale, od una levata di scudi!

Eppoi, considerate, signori, la bizzarria delle formule adoperate a proposito dei segreti politici o guerreschi.

Chi ha rivelato un segreto politico lo si punisce e sta bene. Sebbene codesti segreti sieno, ordinariamente, i segreti di pulcinella. (*ilarità*). Ancora, si conceda sieno puniti coloro che inducono un pubblico ufficiale a tradire la religione del suo ministero e gli strappino con ignobili seduzioni i segreti di cui egli è depositario.

Ma l'articolo 105 non si incarica di distinguere, e, senza tanti indugi, colpisce con tutta la reclusione disponibile chiunque ha *altrimenti ottenuto cognizione* di un segreto...

Una voce Parole elastiche!

Pellegrini. ...le parole *elastiche*, onorevole Oliverio, sono il laccio con cui si appicca qualunque uomo innocente: e la sola idea che un uomo il quale abbia, conversando in ferrovia, o gettando gli occhi sopra un documento esposto sopra un tavolo, appreso un segreto, sia incriminabile di pena quasi capitale, è cosa semplicemente odiosa...

Onorevoli signori, la discussione generale del Codice in esame potrebbe autorizzare un uomo a parlare cinquanta giorni di seguito, salvo lo intervento dei carabinieri. (*ilarità*). Ma io non posso prendermi questo scellerato diletto. Non seguirò adunque ad esaminare il progetto nè in bene nè in male. Non dirò niente, ad esempio, della grande conquista della morte abolita (conquista che, tra parentesi, è un fatto com-

piuto prima del Codice nuovo). Su questo tema non parlerei giammai, dove siede e parlerà l'onorevole Mancini, il grande atleta abolizionista, colui che potrei chiamare l'esecutore testamentario di Cesare Beccaria.

E soprattutto tacerò di altri grossi difetti della legge proposta, pago di aver detto quanto basta per spiegare perchè non l'accetto. Ma una cosa non dissimulo: non dissimulo che non l'accetto anche perchè io sono geloso... del Senato.

Signori, io sento dire che mentre noi discutiamo qui il Codice, affannati, affrettati da non so quale rapina di urgenza, e come uomini che debbono far presto perchè Annibale è alle porte (ciò che legittimerebbe l'abdicazione della prerogativa parlamentare), l'onorando Consesso Senatorio avrà un po' più di agio. La legge passerà da noi al Senato per essere dall'illustre Consesso meditata coll'alto e riposato senno che è proprio dell'età più matura (noi qui siamo giovanetti e trattati come tali). Ebbene, signori, sono invidioso, e mi duole che mentre noi siamo travolti dalla rapina, l'altro ramo del Parlamento, lentamente dondolando all'aura estiva ed autunnale, possa a suo bell'agio maturare i suoi frutti: sicchè infine si dica: per fare bene un Codice ci vogliono dei Senatori. (*Ilarità — Conversazioni — Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morini.

Morini. Non è mio disegno d'intrattenermi con una discussione scientifica. Non lo è perchè le forze mie non sarebbero forse da tanto; non lo è perchè essendomi dedicato da circa 6 lustri all'esercizio pratico del patrocinio civile e penale, io non potrei divezzarmi dalla mia abitudine di considerare le leggi praticamente; non lo è infine perchè, se è vera la sentenza di Montesquieu e di Filangeri, i quali credono che il legislatore, specialmente poi quello penale, debba ispirarsi più che alle alte considerazioni e teorie filosofiche, le quali spesso non sono che grandi utopie, alle necessità pratiche le quali sono determinate dalla storia, dalle abitudini, dal clima, dalla religione di un popolo, mi pare che un discorso, ispirato essenzialmente a senso pratico, possa riuscire non privo d'importanza.

Ed ora, o signori, io vi dirò che ho studiato con amorosa cura il disegno di Codice penale; l'ho studiato nei principii generali che lo governano; l'ho studiato nelle singole sue parti. Non so se la Camera lo discuterà articolo per articolo; credo che non lo farà, e desidero che non lo faccia; io però l'ho meditato articolo per articolo, inciso per inciso, e come risultato dei miei

studi, oso affermare, se non con competenza certo con coscienza, che il Codice penale che è proposto, è un Codice di una meravigliosa bellezza; è degno della falange numerosa di valorosi giureconsulti che intorno ad esso si sono affaticati; è degno dell'alto ingegno di Giuseppe Zanardelli.

Permettetemi che io aggiunga che è degno di quella terra, che ha dato in mezzo alle più fitte tenebre del diritto penale, Filangeri e Beccaria.

Signori, il Codice deve avere, secondo i principii del diritto, due parti. Una parte generale nella quale sono contenuti i principii generali regolatori del diritto penale positivo; ed una parte speciale, nella quale sono contenuti i diversi reati; e queste due parti il nostro Codice ha.

E, o signori, io dovendo intrattenermi intorno a queste due parti, vi dirò che approvo tutto quanto nella prima parte si contiene; lo approvo malgrado le vigorose censure, che in questa parte il valente ingegno dell'onorevole Ferri gli ha mosse, l'approvo tutto meno in due punti, che sono stati toccati anche da lui.

Essi sono: uno quello che concerne la diminuzione, o la mancanza totale della imputabilità per deficienza parziale o totale di mente nello accusato, la quale non sia la morbosa alterazione, l'altro quello relativo all'arbitrio sconfinato, lasciato al giudice di vagare fra un massimo e un minimo di pena veramente eccessivo.

Non mi intrattengo intorno alla prima censura perchè già quel valoroso intelletto dell'onorevole Ferri ve ne ha parlato, ma vi dirò una sola parola per quel che riguarda la seconda censura, la quale si è fatta per essersi lasciato nel Codice un'arbitrio sconfinato al giudice che la legge deve applicare.

Voi trovate, signori, quasi ad ogni articolo che la pena va da qualche mese di reclusione a 30 mesi, voi trovate che certe volte arriva da qualche mese fino a 24 anni. Lo stesso si stabilisce per la detenzione. Ebbene, o signori, io trovo che qui vi è un gran male.

Vi è un male pei giudici, vi è un male per gli accusati, vi è un male per la giustizia, vi è un male anche per il pubblico erario.

Vi è un male per i giudici, perchè ognuno sente che quando è lasciato all'arbitrio del giudice lo spaziare così indefinitamente fra i gradi della pena da applicarsi, il magistrato finisce per avere una straordinaria responsabilità.

Non è grave, o signori, la responsabilità che il giudice ha allorchè giudica dalla verità del fatto e poi applica semplicemente la pena dal Codice combinata; in questo caso egli dice: mi

sono convinto che il fatto è avvenuto così e stando alle mie convinzioni ed alle mie cognizioni, sento la mia coscienza sicura. E lo stesso accusato che sa di essere colpevole, non fa colpa al giudice, della condanna, la quale dalla legge gli è inflitta perchè quand'anche il giudice si fosse ingannato è scusato agli occhi suoi ed a quelli dell'imputato dal fatto che la convinzione è stata sincera e profonda.

Ma allorchè voi lasciate al giudice l'arbitrio di applicare una pena minima, o una pena massima, come farà questo giudice ad applicare una pena massima, allorchè egli si trova dinanzi, poniamo, ad una persona potente, e certe volte prepotente, dinanzi ad una persona la quale è protetta da un potente o da un prepotente? Come farà egli ad essere severo? Ed allora che cosa ne avverrà? Avverrà che nella più parte dei casi non si applicherà giustamente la pena o se la si applicherà si esporranno i giudici a persecuzioni e vendette.

È quindi bene, per i giudici, che sia ristretta questa facoltà nei limiti nei quali era prima confinata.

Ho detto che questa larghezza concessa al giudice nello stabilire le pene produce un male anche per l'accusato.

Facilmente si comprenderà ciò qualora si pensi che l'accusato leggendo quel determinato articolo, che è invocato contro di lui, se vede la possibilità di una lieve pena, vede pure che questa può diventare gravissima, ed egli naturalmente ne è impensierito, perchè può essere che il giudice usi clemenza e può essere che usi severità, e se per avventura il giudice usa severità, egli deve temere certamente un grande male. Dobbiamo noi dunque tenere i cittadini in questa terribile agitazione d'animo?

È un male poi per la stessa giustizia punitiva. Accadrà che in due tribunali limitrofi, il medesimo fatto, avvenuto nelle medesime condizioni, sia quà punito poco, là punito molto.

Può avvenire che nel distretto del medesimo tribunale, un reato commesso da diverse persone, anche contemporaneamente, sia diversamente punito, perchè spesse volte accade, che alcuni accusati siano giudicati prima ed altri dopo, ed accade che nel frattempo i giudici si mutino. E allora noi vedremo una deplorabile discrepanza di giudizi, per la quale alcuni saranno puniti di più, altri di meno con tale differenza di pena da fare talvolta spavento.

È un male anche pel pubblico erario. Accade che quando il Codice lascia una certa latitudine

al giudice, questi applichi più o meno severamente la pena a seconda della maggiore o minore moralità dell'accusato. Conoscendo questo gli accusati e sapendo che il giudice ha una sconfinata libertà, che cosa faranno? Cercheranno di provare che sono persone morali, porteranno innanzi ai giudici la storia di tutta la loro vita, dal momento in cui cominciarono ad avere l'uso della ragione fino al punto in cui sono giudicati. Ed il Pubblico Ministero, il quale conosce bene che con questi mezzi si vuole ingannare la giustizia, che cosa farà? Alla sua volta opporrà testimoni a testimoni, documenti a documenti, periti a periti: allora saranno molto aumentate le spese del pubblico erario.

Io non disconosco che anche il Codice che ora ci governa lascia una certa latitudine al giudice nell'applicazione delle pene. Vero è, ed io lo riconosco, che è bene lasciare questa latitudine, ma v'è troppa differenza fra la latitudine che lascia al giudice il Codice attuale e quella che gli concede il nuovo Codice.

Non intendo far proposte alla Camera, ma mi affido che l'onorevole guardasigilli e la Commissione vorranno impensierirsi del fatto che questa soverchia latitudine, concessa al giudice nello infliggere le pene, è contraria all'indipendenza del giudice, alla tranquillità dell'accusato, ai principii di giustizia ed all'economia e vorranno correggere in questa parte il Codice.

Non ho più nulla a dire, o signori, intorno alla parte generale: aggiungo solo che approvo ciò che il Ferri ha detto quanto alla scriminante dell'ubriachezza.

Questa, secondo me, è molto pericolosa.

Può essere intesa nel senso che il ministro stabilisce nella sua dotta relazione, nel qual caso certo non porterebbe alcun pericolo. Ma può anche essere intesa diversamente soprattutto nei giudizi davanti ai giurati. Sì, può essere intesa diversamente, e mi dorrebbe che si ripetesse qui ciò che si è veduto della forza irresistibile, cioè che vi fosse la panacea di tutti i mali, il rifugio di tutti i delinquenti.

La cancellazione pressochè assoluta dell'impunitività per cagione di ubriachezza anche piena è una esagerazione condannata da tutte le scuole penali. Esse non accettano che questi tre termini. Alcuni penalisti vorrebbero aumentata la pena nel caso di ebrietà perchè oltre al reato v'è anche la colpa dell'ubriachezza; altri diminuiscono la pena perchè è diminuita la facoltà della ragione; altri infine non tengono alcun conto dell'ubriachezza. Essi dicono: giacchè ti sei messo nella

condizione di non sapere quello che facevi, peggio per te; sii giudicato come se tu non fossi stato ubbriaco. Ma una scuola la quale discrimina in modo quasi assoluto l'imputabilità, allorchè si tratta di ubbriachezza anche piena, questa scuola io non la conosco.

Cuccia. C'è un Codice in Italia, che accetta questo principio, quello delle provincie meridionali.

Morini. Ci sarà. Io ho parlato di scuole e non di Codici. Se noi parliamo di Codici se ne possono trovare di quelli in cui tutte l'enormità sono consacrate. Io dico che una scuola di questo genere non la conosco; e credo che questa scuola non si vorrà creare.

E lo credo anche per una ragione potente recata innanzi dal Ferri, cioè che è molto facile che un individuo beva acqua tinta invece di vino, finga di essere ubbriaco e lo finga in modo da ingannare i testimoni che lo videro o facendo certi atti dissennati simili maggiormente la sua ubbriachezza e quindi finisca per frodare la legge. Perciò in questa parte il Codice deve esser corretto.

Nocito. È questione di prova allora!

Morini. Io non credo inoltre di poter lodare quella disposizione del Codice, secondo la quale l'ubbriaco che si presenta in pubblico è punito anche quando non commetta alcun reato. Se ammettiamo questo concetto non sappiamo più dove andiamo a finire. Non lo sappiamo, dico, perchè io non trovo in questo fatto nessuno degli elementi del reato. Quale elemento di reato voi trovate nell'ubbriacarsi? Il bere a mio libito non è certamente un reato che io commetto. E la legge riconosce talmente che non è un reato che se colui che beve non si presenta in pubblico, ancorchè sia ubbriaco, non è punito. E vorrei che non fosse punito anche per un altro motivo. Perchè accade molto di sovente che una persona, anche involontariamente, si trovi ubbriaca, e quando questa persona si trovi ubbriaca fuori di casa certo non deve essere punita perchè ha cercato di rincasare. E poi, signori, vi sono certi luoghi viniferi in cui è così abbondante il vino, vi sono certe stagioni, soprattutto quella della svinatura, in cui sono così abbondanti dappertutto le libazioni, che quando voi mi accettate un articolo come questo noi dovremmo vedere moltiplicate all'infinito le contravvenzioni, dovremmo creare un gran numero di giudici, perchè in certe città, in quella stagione, sono a centinaia, per non dire a migliaia, ogni giorno, gli ubbriachi.

Evidentemente dunque una disposizione, come questa, deve essere cancellata.

Ed ora, o signori, comincerò a dire qualche cosa sulla parte speciale del Codice, che attualmente discutiamo.

Io, che sono favorevole a questo Codice, io, che lo voterò, anche quando i difetti, ai quali ho accennato testè, non siano tolti, perchè il molto bene che vi è non deve esser cancellato per quel poco di male che vi si trova, quanto alla parte speciale dico che il Codice non ha il difetto, che vi ha trovato l'onorevole Ferri, cioè che sia soverchiamente mite. Io trovo, invece, che esso, in alcune sue parti, è soverchiamente severo.

Quando si trovano nel Codice delle pene come 24 anni di detenzione, 24 anni di reclusione, il che vuol dire 24 anni di carcere cellulare col silenzio, domando a voi se si possa parlare di mitezza, se siasi mai inteso che vi sia un Codice con maggiore severità di questo.

Le statistiche penali dimostrano che la vita media nelle reclusioni non è mai maggiore di dieci anni, onde ad ogni decennio le reclusioni sono spazzate. E qui voi avete 24 anni di reclusione e si osa dire che il Codice è soverchiamente mite!

Io avrei compreso che da quei banchi (*la sinistra*) si fosse detto letteralmente l'opposto, e che fosse stato contraddetto da questi banchi. Ma quando io vedo queste pene così severe, e sento dire di là (*da sinistra*) dove si vanta un certo umanitarismo, che forse in altri banchi non si vanta, che il Codice è soverchiamente mite, io dico: che pene volete voi? Il rogo, la crocifissione?

Le pene non possono essere che queste. Abolita la pena di morte, non ci può essere che il carcere con le sue varianti; la reclusione, che sarebbe il carcere col silenzio e l'obbligo del lavoro, le pene pecuniarie, e le pene relative all'onore. Non è possibile ricorrere ad altre pene, salvo a ricorrere alla pena di morte, e alla esacerbazione, se si vuole, della pena di morte, oppure alla mutilazione del corpo del delinquente.

Ora quando il ministro vi pone innanzi tutte le pene, le quali sono razionali, tutte le pene che sono possibili; quelle che vi privano della libertà, quelle che vi privano della fortuna vostra, ossia degli averi, quelle che vi privano dell'onore, domando io quale altra sorta di pena il ministro potea escogitare? (*Bravissimo!*)

Non è dunque vero che questo Codice sia soverchiamente mite. Non dirò che esso sia soverchiamente severo; dirò che è un Codice il quale,

essendo nel giusto mezzo, risponde a tutti i principii, a tutti i postulati della scienza moderna. Non di quella scienza che si appaga di fisime, e vive nelle nuvole, immaginando uomini diversi da quelli che sono, od uomini che non sono quelli dell'oggi, ma quelli forse che avremo fra qualche secolo; bensì di quella scienza che si ispira ai veri principii della ragion comune, della ragion pratica; di quella scienza, insomma, che dimostra, come diceva benissimo il Ferri, pur non sempre seguendola, ai legislatori il modo di difendere gli onesti contro gli attacchi dei disonesti.

Ed ora, entrerà in alcune indagini particolari per dimostrare che il Ferri quando andava quà e là spigolando alcune delle disposizioni contenute nel Codice, per provare che il Codice è soverchiamente mite, dimenticava di citare alcune parti, nelle quali è soverchiamente severo. Ed indicherò queste parti, anche per invocare dal ministro e dalla Commissione (giacchè non farò nessuna proposta alla Camera), che, in queste parti, non solo il rigore del Codice sia temperato ma alcune disposizioni siano corrette.

Anzitutto, nel titolo primo, troviamo i delitti contro la patria; e troviamo, proprio nell'articolo 101, che è il primo di questo titolo, le seguenti parole:

“ Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, ovvero ad alterarne l'unità, è punito con l'ergastolo. ”

Il che vuol dire: con la reclusione cellulare perpetua.

Che pena maggiore di questa si vorrebbe? Certo non vi è reato maggiore del parricidio contro la patria; certo, non sapremmo immaginare una malvagità più grande di quella di colui che volesse sottoporre questa Italia, la rigenerazione della quale tanto sangue e tanto oro ci costò, al dominio straniero, o che volesse questa Italia spezzare; ma, o signori, non pare a voi che anche quando si tentasse questo, una siffatta pena, cioè la reclusione perpetua, non sia soverchiamente grave? Non è sempre un reato per sua natura politico? Non è forse detto dagli autori che le colpe politiche non devono essere punite soverchiamente? Non diceva forse il Ferri questa medesima cosa nella prima parte della sua orazione? Se è così, perchè egli non si è alzato, e non ha detto al ministro, invece di andare cercando dove il Codice potesse prestarsi ai suoi attacchi, non si è alzato e non ha detto: signor ministro, qui avete dinanzi a voi un reato che,

non solo è per sua natura politico, come io diceva un istante fa, ma è eminentemente politico, e voi vi applicate la massima delle pene possibili, anche a giudizio dell'onorevole Ferri, il quale non vuole nemmeno egli la pena di morte?

Ebbene, o signori, io non invoco la diminuzione della pena, ma invoco una diversa definizione del reato.

L'articolo dice così:

“ Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato, od una parte di esso al dominio straniero o ad alterarne l'unità, ecc. ”

Ebbene questo articolo non pare al ministro, non pare alla Commissione che sia concepito in modo da far nascere dei dubbi pericolosi?

Vi può essere uno sconsigliato qualunque che tenti, senza alcuna speranza di successo, questo fatto; ebbene, lo punirete coll'ergastolo, il che vuol dire colla reclusione a vita?

Certo questa è una esagerazione, e tale è dimostrata anche dalla storia.

Ricordano tutti il fatto del Lazzeretti; ebbene con questo articolo avrebbe dovuto essere condannato alla reclusione perpetua. Ricordano pure, soprattutto quelli che hanno una certa età, il fatto che è avvenuto nei primi anni della libertà in Piemonte, quando cioè alcuni zotici contadini della valle d'Aosta, tolte le ronche e le zappe si mossero contro Torino per cambiare la forma di governo, perchè essi credevano che quella forma di governo non potesse reggere.

Al primo scontro coi doganieri furono dispersi. Vi fu un processo che ebbe luogo, non ad Aosta, ma a Torino per ragioni d'ordine pubblico, e gl'imputati destarono le risa universali, non perchè non fossero colpevoli, ma perchè non conoscevano tutta la gravità dei loro atti, nè i loro mezzi erano adeguati al fine.

Eppure, secondo quest'articolo avrebbero dovuto esser condannati alla reclusione perpetua.

È evidente dunque che bisogna o diminuire la pena o variare la dicitura dell'articolo in questo senso che cioè sia punito chi commette un fatto che o possa riuscire a ottenere questo scopo, o in qualche modo ed in parte l'abbia ottenuto.

Vi è poi, signori, un secondo articolo per cui la censura del Ferri avrebbe dovuto essere in senso ben diverso, ed è uno degli articoli che concerne i reati contro i poteri dello Stato. Noi abbiamo al lib. II, tit. 1º il capitolo II, intitolato così: “ dei delitti contro i poteri dello Stato. ”

Qui si contempla in una prima disposizione il

vilipendio contro il Senato e la Camera: e si fa un'utile distinzione fra il vilipendio fatto in presenza del Senato e della Camera, e il vilipendio fatto in altre condizioni di tempo e di luogo.

Pel secondo caso si dice: chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito colla detenzione da 1 a 30 mesi e con multa dalle lire 50 alle 1500.

Approvate voi una disposizione come questa? Io, dico il vero, non l'approvo.

Comprendo che se vi sia una persona la quale abbia l'audacia di vilipendere il Senato o la Camera in loro presenza questa persona deve essere punita e gravemente punita.

Ma se per avventura questa persona vilipende il Senato o la Camera fuori della presenza di queste due alte assemblee dovremo noi punirla? Ma dove andiamo noi, onorevoli signori?

Andiamo a un punto cui certamente la ragione non ci consente di arrivare.

Già gli antichi facevano questa distinzione, quando dicevano: *Senatores boni viri, senatus autem mala bestia*.

E si diceva questo, e si scriveva questo, e perchè? Perchè si acconsentiva che fuori del Senato qualunque cittadino potesse spiegare il malanimo ch'egli avesse contro questo corpo.

Del resto io credo che non ci sia neanche il bisogno di questa sanzione, perchè mi pare che il Senato e la Camera siano così altamente collocati, che, quand'anche passasse a qualcuno pel capo di vilipenderli, questa ingiuria, questo vilipendio non giungerebbe fino a loro.

Mi si dirà che le mie obiezioni non sono fondate perchè il reato è d'azione privata. Se la Camera ed il Senato non se ne curano, è inutile che il vilipendio sia avvenuto; ed io insisto anche per questo a dire che quel reato deve esser cancellato dal Codice, giacchè nemmeno comprendo questa distinzione.

Se si punisce in qualche caso, bisogna punir sempre.

Io non auguro alla mia patria alcuno dei fatti strani verificatisi presso le altre nazioni; non gl'inconvenienti successi in *Inghilterra* ai tempi di Wilkes quando Camera e Ministero combattevano quest'uomo in quel modo che sapete, non gli eccessi della terribile rivoluzione francese, quando i partiti vittoriosi rispettivamente si accusavano e si mandavano al patibolo.

Ma i fatti storici ricorrono, diceva Giovan Battista Vico, e può darsi il caso che un deputato della minoranza, un potente deputato, uno di quelli che certe volte riescono a trascinare i

popoli e tener testa ai Parlamenti, possa in una pubblica concione od altrove anche vilipendere la Camera ed il Senato e quindi anche esser trascinato dinanzi ai giudici. Ebbene volete che costui sia condannato da uno a trenta mesi di carcere? Non temete che le paurose maggioranze e talora i più paurosi Ministeri, di questo mezzo si valgano per ridurlo all'impotenza? Secondo me, questo reato deve essere cancellato dal Codice. Il Codice adunque non pecca di eccessiva mitezza, come ha creduto l'onorevole Ferri; in certi punti pecca anzi di eccessivo rigore.

Un altro reato poi io vorrei veder cancellato dal Codice ed è il vilipendio alla legge ed alle istituzioni.

Dice il Codice che non è permesso vilipendere le istituzioni dello Stato e le leggi, onde se alcuno vi fosse che vilipendesse istituzioni o leggi, costui deve essere punito, e la pena non è lieve. Ora possiamo noi ammettere questo? Se v'è una legge d'imposta, la quale il popolo ravvisi ingiusta, non avrà diritto di vilipenderla?

Ma chiunque si trovi in ufficio di esattore, allorchè il popolo, che suda e che lavora, paga l'imposta, sente cento volte dire che è una legge infame quella che lo costringe a pagare.

Chi paga non dovrebbe avere neppure il gusto delle diatribe contro la legge?

Ma dovremo punire questo povero disgraziato?

Signori abbiamo una legge la quale mantiene il gioco del lotto, ma se io dico domani, e lo direi perchè lo penso, che questa è una truffa ordita alla credulità dei cittadini, se dico che questa è una speculazione infame sulla credulità degli imbecilli, debbo io essere punito?

Ebbene se auguro, come certo augurano tutti, compresi i ministri, che venga un giorno in cui questo gioco sia abolito, dovrò io essere tenuto adunque responsabile di un reato ove, facendo questo augurio, per affrettarne l'avveramento vilipenda il giuoco del lotto qualificandolo come merita?

Adunque è evidente che un fatto di questo genere non può essere compreso tra i reati, ed un Codice il quale giunga sino al punto di considerarlo tale non si può dire che pecchi di soverchia mitezza.

Andiamo innanzi, abbiamo un altro delitto nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Nel Codice che ora è in vigore la definizione di questo reato ha schiuso l'adito a mille difficoltà, mille arbitrii, mille abusi che io non mi farò qui ad enumerare, perchè i casi sarebbero infiniti.

Il senno del ministro e di coloro che hanno messo mano al Codice che si è presentato hanno in parte riparato, ma non ancora, secondo me, abbastanza il male.

Invoco quindi una maggior correzione per togliere di mezzo atti arbitrarii.

L'articolo 149 del nuovo Codice è così concepito: " Chiunque illegittimamente usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare, od omettere qualche cosa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione fino ad un anno. "

Ora, o signori, è evidente che qui in alcuni casi si può cadere in errori ed in ingiustizie gravi, potendo avvenire che uno tolleri od ometta alcunchè anche per una violenza e una cosa relativamente minima; quindi se voi non aggiungete che le violenze e le minacce debbono essere di qualche gravità, se voi non aggiungete che il fare, il tollerare o l'omettere qualche cosa abbia qualche importanza, non sia, per esempio, il far passare uno da sinistra piuttosto che da destra, ogni errore d'interpretazione nei casi pratici è possibile, e il pericolo è grave poichè si tratta di reclusione. Le parole della legge, dice Pellegrino Rossi, devono essere pesate come i diamanti.

Passo innanzi, o signori, e contemplo un altro reato: il reato contro l'inviolabilità del domicilio. Io non ho nulla da dire intorno al capo del Codice, in cui è parola di questo reato. Esso è secondo me, meravigliosamente pensato; ma l'articolo 153 potrebbe compromettere un ufficiale di polizia, quando non venisse corretto. Esso dice così:

" Il pubblico ufficiale che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, s'introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è punito con la detenzione da uno a tre anni; ed ove abbia agito per un fine privato alla detenzione è sostituita la reclusione.

" Se il fatto è accompagnato da perquisizione o da atto arbitrario, la pena è da tre a cinque anni, e si aggiunge la multa da lire cento a mille. "

Ognuno vede che la frase *senza le condizioni e formalità prescritte dalla legge*, costituisce un tale pericolo che io non so davvero immaginare maggiore perchè queste condizioni non sono molte volte conosciute dagli ufficiali di polizia giudiziaria, e certe regole non possono essere da essi adempiute e perchè qualche volta ac-

cade un fatto grave in una località così lontana dalla sede del tribunale o dalla procura del Re, che il pubblico ufficiale, anche volendolo, non può adempiere a queste condizioni, a queste formalità. Di qui il bivio che se egli talora per arrestare un malfattore viola quelle formalità sarà punito, e se non lo arresta la società sarà privata della punizione di questo malfattore.

Signori, questa questione già anticamente si era considerata, ed i magistrati avevano proclamata questa massima: *Male captus sed bene detentus*, con che volevano dire, che se per caso un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, ma senza adempiere tutte le condizioni volute dalla legge, arrestava qualcuno, non commetteva reato quando l'arrestato meritava d'esserlo. Otteneva quel fatto la posteriore sanzione del tribunale.

Ma qui si va molto più in là. Si punisce l'ufficiale che si introduce nelle appartenenze delle case; onde se per avventura un pubblico ufficiale si introduce in un pollaio, o in altro simile luogo qualunque, per spiare alcun che nell'interesse della giustizia, questo pubblico ufficiale sarà punito. È questo conveniente? Non lo è. L'abuso, senza dubbio, deve esser punito; ma si tolgano le frasi, *con le condizioni e formalità volute dalla legge*; perchè non è sempre possibile adempiere tutte le formalità della legge. Certo sarà punito quanto si faccia per malanimo, perchè rientra nella parte dell'articolo che parla dell'abuso, ma non per questo dev'essere punito ciò che si fa per necessità di cose o anche solo per ragione di pubblica sicurezza bene intesa.

Dico questo anche per altre considerazioni che l'esperienza mi suggerisce. Nell'esercizio di un patrocinio lungo e forse non infecundo, ho veduto ogni genere di reati; ma non ho mai veduto commettersi un reato come questo. Perchè? Perchè gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tutt'altro che correvi nell'invadere fuor di tempo le case dei malfattori.

Io sono le mille miglia lontano dal ritenere, che i nostri ufficiali di polizia giudiziaria sieno persone, che non compiano per vigliaccheria il loro dovere. No, questo non lo dico, anzi devo dire assolutamente l'opposto; ma con un articolo come questo sapete che cosa può avvenire? Può avvenire che poichè l'entrare nelle case del malfattore richiede coraggio, richiede di affrontare un pericolo, gli ufficiali di polizia giudiziaria potranno benissimo, quando lo credano, trincerarsi dietro questa frase dell'articolo e dire: Noi

non lo abbiamo arrestato perchè ci difettavano le formalità della legge.

Ma voi avete errato, queste condizioni vi erano. Noi non siamo legali, risponderanno, abbiamo errato in buona fede. Non facendo questo non incorrevamo in nessuna responsabilità; invece facendolo potevamo andare incontro ad un anno o più di reclusione.

E chi darà torto a questi ufficiali?

Non conviene adunque scrivere articoli, i quali in sè sono artificiosi, tolgono la possibilità di arrestare certi malfattori in certi casi, e possono prestar l'arma a quegli ufficiali di polizia, che meno coraggiosi, meno animosi fossero, per non fare il loro dovere.

E qui chiedo ancora all'onorevole Ferri: il ministro che scrive queste cose, che per tutelare i vostri diritti, il diritto di domicilio, si mostra cotanto severo nelle pene, ma questo ministro merita l'accusa di aver fatto un Codice soverchiamente mite?

Proseguiamo l'indagine, che ormai non sarà molto lunga.

Dovrei parlare, o signori, degli abusi dei ministri del culto, ma non ne parlerò perchè già ne fu parlato e perchè ho saputo che degnissime persone ancora ne parleranno.

Sia lecito però a me rivelare un voto.

Questo voto è che l'articolo 174, deve essere, secondo me, corretto.

Così, come è, questo articolo non deve accettarsi per talune considerazioni.

Non deve accettarsi innanzitutto perchè la formula, come lo dimostrò l'onorevole Toscanelli, è una formula che si presenta, come i romani dicevano, *captiosa*, ossia artificiosa.

Si parla di abusi di influenza, si parla di provocazione a non rispettare leggi e istituzioni, si parla di consigli dati per danneggiare legittimi interessi patrimoniali, si parla di eccitamenti a trasgredire i doveri verso la patria o quelli inerenti ad un pubblico ufficio.

Sono queste frasi belle, frasi le quali in un discorso possono essere comprese, frasi che certamente secondo il concetto del ministro, hanno un significato molto limitato, ma sono frasi però che nella legge possono dar luogo ai più gravi pericoli.

Vi possono essere giudici, che, prendendo alla lettera questa legge, possano, per avventura mostrarsi severi per alcuni fatti, che severità non ammetterebbero.

D'altra parte l'articolo, che precede questo, e l'articolo, che tiene dietro a questo, articoli, i

quali su per giù corrispondono a quelli che ora sono contenuti nel Codice presente, sono articoli più che sufficienti a tutelare la patria contro gli attacchi del clero. Io comprendo certamente che una persona che abbia davanti a sè il passato che ha avuto il ministro Zanardelli, che tutto sè stesso ha consacrato alla patria, prima nelle segrete cospirazioni, poi sugli aperti campi di battaglia, ora nei pacifici uffici, cercando di dare alla patria ordini e leggi savie, comprendo che egli più di ogni altro abbia sentito il dolore dello spettacolo di un clero, e soprattutto di un alto clero il quale attenta alla indipendenza ed unità della patria. Ma *pereat mundus et fiat justitia*.

D'altra parte ancora io dico: il Codice che ora ci governa data dal 1859.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. È la legge del 25 gennaio 1871.

Morini. Sia pure, ma ad ogni modo il Codice lo avevamo fin dal 1859; poi si corresse nel 1871. E dal 1859 al giorno d'oggi, non si è forse creata la libertà l'unità, l'indipendenza d'Italia, per valore dell'esercito, per senno del popolo, e soprattutto per generosa lealtà del principe?

Il clero in questo frattempo non ha egli sempre cospirato contro la libertà, l'indipendenza e l'unità della patria?

Non è forse bastato questo Codice? Ed ora che il clero ha molto minor potere, abbiamo bisogno noi di una maggiore forza contro di esso? Credo dunque che debba esser tolto o grandemente ridotto questo articolo 174, perchè io lo trovo artificiosamente redatto, non dico per colpa e volontà del ministro, ma per natura delle cose; perchè io lo trovo costituente un diritto eccezionale, che io non voglio per nessuno; perchè non lo credo nè punto nè poco necessario. Questo è il mio voto, e mi auguro che il ministro e la Commissione lo esaudiscano.

Cammino verso la fine del mio discorso, ma tocco un punto, il quale mi pare che debba avere una importanza grandissima, un punto il quale interessa una delle più preziose libertà che l'Italia abbia, voglio dire la libertà della stampa.

Il capo relativo alla diffamazione è mirabilmente concepito, l'accetto nell'insieme e lodo coloro i quali hanno saputo scrivere un titolo del Codice in questo modo così degno di ammirazione.

Ma, signori, coloro i quali hanno compilato il Codice si trovarono nel bivio nel quale si trovarono tutti i legislatori.

Da una parte vi è un giornalista coscienzioso, onesto, sapiente il quale nella mira del pubblico

bene, nell'interesse della patria e della civiltà, scrive i suoi articoli. Un giorno per inavvertenza o per imprudenza o sia pure per passione si lascia sfuggire una frase che può essere qualificata per diffamazione. Che facciamo noi contro questo onesto scrittore?

Lo puniamo troppo severamente?

La pubblica coscienza vi si ribella. E un uomo che avrà mancato ma non merita una grave punizione.

Dall'altra parte un basso libellista, come tanti ce ne sono e ormai cacciati dalle grandi città si sono rifugiati nelle piccole, entra nella vostra vita privata, nei vostri privati interessi, nei segreti della vostra famiglia, nemmeno le donne rispetta, ma tutto infama e insozza.

Lo puniamo mitemente?

La pubblica coscienza vi si ribella. E un uomo perverso, è un malfattore che non merita pietà.

Qui vengono avanti due sistemi: il sistema del Codice nostro attuale e della legge sulla stampa che punisce lievemente, troppo lievemente il secondo caso, e il sistema del progetto del nuovo Codice che ci si pone innanzi, il quale punisce troppo severamente il primo caso. Volete sapere difatti quale pena è comminata in questo caso al giornalista? La pena della reclusione da un anno a cinque anni, nè vi è possibilità di diminuzione di pena. È ciò comportabile? Non lo è. Vi si ribella, o signori, la coscienza pubblica non solo, ma anche la scienza del diritto. Ma dove trovate in un onesto giornalista che involontariamente, imprudentemente o anche volontariamente nel calore di una lotta politica ricorre ad un fatto diffamatorio, dove trovate voi il dolo per cui lo possiate condannare alla reclusione, e per giunta alla reclusione estendibile fino a cinque anni? Non è possibile trovar tanto dolo.

Nel secondo caso voi lo trovate, e nel secondo caso si deve anzi applicare questa pena perchè il dolo è immenso, il danno è infinito. Il lutto è gettato in quella famiglia, il disonore è lanciato a larga mano su persone innocenti, che vivendo vita privata non debbono essere tocche. Vi è la possibilità di reazioni terribili, di percosse, di duelli, vi è la possibilità di matrimoni mandati a male, di separazioni coniugali, di fallimenti provocati dallo scredito. Queste cose nelle piccole città si sono vedute; le ho vedute io in gran parte nello esercizio del mio patrocinio. Ebbene, il non punirle gravemente non sarebbe una cosa esorbitante? Il Codice attuale, com'è proposto, non è la più giusta, la più santa cosa del mondo?

Signori, come si esce da questa situazione?

Non ho veduto mai che i legislatori ne uscissero. Però, o m'inganno, o avviene qui ciò che il Filangieri dice di certe verità le quali seguono la natura di certi corpi fisici che quanto più sono vicini agli occhi tanto meno si vedono. Perchè non si può nella legge stabilire una distinzione? Ed io comincierei a stabilire una prima distinzione: grave pena per coloro i quali toccano la vita privata dei cittadini che deve essere rispettata soprattutto in colui il quale non si è consacrato alla vita pubblica, invece lieve pena quando si tocca la vita pubblica, perchè l'uomo pubblico è una specie di attore sulla scena che può essere applaudito e può essere fischiato.

E questa distinzione, o signori, già nella legge io sotto un altro aspetto la trovo perchè laddove il Codice parla dell'*exceptio veritatis*, vediamo che si distingue appunto la vita pubblica dalla vita privata. E si dice; se voi diffamate, nella vita pubblica, un cittadino, avete diritto alla prova, e quando forniate la prova del fatto, che voi gli avete apposto, in quel caso siete esente da pena, non così se lo diffamate nella vita privata.

Ebbene, si scriva, anche qui, questa distinzione; altra cosa sia la pena per gli attacchi alla vita privata; altra cosa sia la pena per gli attacchi alla vita pubblica.

Io farei ancora una seconda distinzione; distinguerei, cioè, i giornali libelli dagli altri giornali, che tali non sono.

Ma qui io comprendo la difficoltà che mi si può fare; come distinguere questi giornali?

Il modo è semplicissimo, o signori; il giornale, il quale è onesto, che tratta le grandi questioni amministrative, politiche, sociali, lo si conosce dalla lettura dei numeri anteriori; non vi sono attacchi alla vita pubblica delle persone (attacchi; intendo, che costituiscano diffamazione;) non vi sono attacchi alla vita privata; se quel giornale cade in fallo, sia punito, ma sia punito poco: perchè non è un giornale libello. Riveste, invece, il carattere di giornale libello, evidentemente, per qualunque giudice onesto e coscienzioso, quel giornale, il quale, nei numeri anteriori, si dimostra non d'altro occupato che della vita privata delle persone, e dei loro interessi particolari, che, in altri termini, vive di diffamazione, vive sulla curiosità pubblica, la quale è tenuta tanto più desta, tanto più viva, quanto più la diffamazione è continuata e grave.

Ebbene, lasciate che i tribunali facciano questa distinzione: punite gravemente i giornali-libelli, non punite gli altri giornali che mitemente.

Ed una terza ed ultima distinzione io farei; io

distinguerai la diffamazione continuata dalla diffamazione semplice.

Può essere che alcuno di questi giornali, che libelli non si possono dire, certe volte pigli di mira una determinata persona.

In questo caso si faccia la distinzione e si dica che, quando la diffamazione è continuata per più articoli, di guisa che si conosca il vero animo di diffamare una persona, di danneggiarla nella pubblica estimazione, in quel caso il giornale deve essere gravemente punito, come un giornale libello.

Si facciano queste distinzioni, e noi troveremo che la pena sarà saviamente applicata: mitevolmente applicata ai giornalisti onesti e gravemente applicata ai giornalisti disonesti.

Signori, un ultimo punto, ed ho finito.

Vi è una disposizione del Codice penale, la quale contempla la immunità, o, dirò meglio, la impunità di certe determinate persone che commettano reati, nei loro rapporti con altre persone. Intendo alludere a quella disposizione la quale non ammette che si possano commettere reati relativi alla proprietà (e così, truffe, appropriazioni indebite o furti), nei rapporti tra coniugi, parenti o affini in linea ascendente o discendente (e così anche d'un genero a danno d'un suocero) o fra genitore e figlio adottivo, tra fratello e sorella, conviventi in famiglia.

Questa disposizione noi troviamo nelle più antiche leggi; è dettata da un sentimento di umanità e, più che da un sentimento di umanità, da un sentimento di fraternità. Ma, se essa nelle antiche leggi, non portava alcun pericolo, lo stesso non può dirsi nelle leggi moderne.

Anzitutto, negli antichi tempi, la patria potestà durava finchè durava la vita del figlio; e, quindi, il padre, potendo, in forza della patria potestà, trattenerlo nella casa sua il figlio, la nuora e tutto quanto altro era soggetto alla sua potestà, si capisce, che, se per isventura, alcun che il figlio avesse rubato a lui, egli poteva, costringendolo, ottenere la restituzione del mal tolto.

Anticamente, la proprietà mobile, la ricchezza mobile era poca; ed oramai vince, cento volte forse, quella stabile; or bene, o signori, se allora non erano possibili le grandi sottrazioni, ora queste grandi sottrazioni sono possibilissime.

Vi è un'altra cosa ancora. Sotto l'impero del dispotismo, quando mancava la legge penale, suppliva l'arbitrio dell'imperante, e, per esso, l'arbitrio dei suoi commissari; e in quel caso, se non potevano quei tali che avessero rubato qualche somma, esser condannati in forza del Codice

penale, erano sottomessi ad ogni genere di severità da parte delle autorità di polizia.

Ma, o signori, ora non è più così. Ora, la patria potestà è cessata, col cessare della minore età; ora, la ricchezza mobile è straordinariamente aumentata; ora, il potere arbitrario dei governanti è cessato. In questa condizione di cose, se un figlio adottivo ruba tutta la sostanza mobile (e potrebbe essere tutta la sostanza) che ha il padre adottivo, non vi è mezzo per cui questi possa ottenerne la restituzione.

Se un figlio o un genero ruba, e se ne va, non vi è mezzo di ottenere la restituzione, non in via civile, perchè sfugge all'azione dei tribunali la cosa mobile, non in via penale, perchè la pena non è possibile.

Dobbiamo noi mantenere questo stato di cose? Nè si dica che questi inconvenienti non sono nati, poichè in fatto sono nati. Io non dico che si debba cancellare questa disposizione dal Codice penale; però io vorrei dei temperamenti, ed i temperamenti sarebbero questi, che il reato sia dichiarato d'azione meramente privata, e cessi questa azione, cessi ogni procedimento, cessi anche l'effetto della condanna quando è fatta la restituzione dell'oggetto furtivo. In questa condizione, io comprendo ancora la disposizione della legge. Ma, cambiati i tempi; ma cambiate le cose, cambiate le leggi, un po' cambiati i costumi, non v'è ragione per mantenere una disposizione di legge tanto pericolosa.

Signori, ho finito, e conchiudo come ho cominciato.

Io trovo il nuovo Codice penale, nel suo complesso, un lavoro meraviglioso, e lo voterò, dopo averlo coscienziosamente studiato. Ho speranza che nella Camera i poderosi ingegni che essa racchiude dimostreranno quali sono le correzioni che vi si potranno fare, ed ho speranza, perchè i grandi ingegni non sono mai pervicaci nei loro errori, che l'altissimo ingegno dell'onorevole Zanardelli, riconosciuto qualche errore sarà lieto di farvi le opportune correzioni.

Checchè ne sia, ancorchè queste mende non fossero corrette, la Camera lo può votare con sicura coscienza.

L'Italia ha un Codice civile che forse, e senza forse, è il miglior Codice civile che vanti l'Europa, e non sarà forse indegno del Codice civile, il nuovo Codice penale. Io lo voterò quindi con sicura coscienza, come spero lo voterà la Camera. *(Bene! Bravo!)*

Presidente. Ora spetterebbe di parlare all'onore-

vole Luporini; ma essendo trascorse le 6 e mezzo egli può, se crede, parlare domani.

Luporini. Preferisco parlare domani.

Presidente. Dunque questa discussione continuerà domani.

Si annunzia una mozione del deputato Nicotera.

Presidente. L'onorevole Nicotera ha presentato la seguente mozione, che è sottoscritta da dieci deputati: ne do lettura.

“ La Camera, convinta della necessità di completare la difesa delle coste e delle principali città marittime, specialmente Napoli, Palermo, Messina, Livorno, Genova, Venezia, invita il Governo a presentare al più tardi alla riapertura del Parlamento nel prossimo novembre, i provvedimenti necessari.

“ Nicotera, Lacava, De Seta, Di San Giuseppe, Nicoletti, Petroni, Rosano, Sprovieri, Oliverio, Rubichi, Della Rocca. ”

Presidente. A termini del regolamento invito l'onorevole Nicotera a dichiarare in che giorno intende che questa sua mozione sia svolta.

Nicotera. Sono a disposizione della Camera e del Governo.

Presidente. Onorevole ministro della guerra, ha facoltà di parlare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Non ho difficoltà di accettare, a nome del Governo, lo svolgimento della mozione presentata dall'onorevole Nicotera.

Pregherei però la Camera che tale svolgimento precedesse la discussione del bilancio della guerra.

Presidente. L'onorevole Nicotera consente?

Nicotera. Consento.

Presidente. Resta dunque così stabilito.

Si annunzia una interpellanza del deputato Gallo.

Presidente. L'onorevole Gallo ha presentato la seguente domanda d'interpellanza.

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri della guerra e della pubblica istruzione sui loro intendimenti rispettivi relativamente alla militarizzazione dei convitti nazionali, in seguito agli esperimenti già eseguiti, e sui criterî da adottarsi in ordine ai convitti militari ed ai convitti nazionali esistenti. ”

Onorevole ministro della guerra, siccome questa interpellanza riguarda anche il ministro della pubblica istruzione, la inviterei a mettersi d'accordo con lui.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io mi metterò d'accordo col ministro della pubblica istruzione e dirò poi se e quando potremo rispondere.

Presidente. Va bene, onorevole Gallo?

Gallo. Benissimo!

Il ministro della marina presenta un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della mariniera. M'onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la leva di mare sui giovani nati nel 1868.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, se Ella non si oppone, domani in principio di seduta saranno svolte alcune proposte di iniziativa parlamentare.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Sì, sì.

La seduta termina alle ore 6,40.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di proposte di legge una del deputato Borgnini ed una del deputato De Blasio Vincenzo.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia. (28)

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazioni alle leggi postali. (87)

4. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)

5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

6. Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth. (120)

7. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

8. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

9. Pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (72)

10. Sulla emigrazione. (83)

11. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. (51)

12. Modificazione alla legge sull'ordinamento del regio esercito. (113)

13. Modificazione del testo unico della legge

sulla leva di mare in data 28 agosto 1885: Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo Reali equipaggi. (122-150)

14. Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurogordato. (121)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

